

II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

COMMISSIONE

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 agosto 2006

che istituisce un elenco di paesi terzi da cui sono consentiti le importazioni e il transito nella Comunità di pollame, uova da cova, pulcini di un giorno, carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici, definisce le condizioni di certificazione veterinaria applicabili e modifica le decisioni 93/342/CEE, 2000/585/CE e 2003/812/CE

[notificata con il numero C(2006) 3821]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(2006/696/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 90/539/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1990, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 21, paragrafo 1, l'articolo 22, paragrafo 3, l'articolo 23, l'articolo 24, paragrafo 2, e gli articoli 26 e 27 *bis*,

vista la direttiva 91/496/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per gli animali che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità e che modifica le direttive 89/662/CEE, 90/425/CEE e 90/675/CEE ⁽²⁾, in particolare gli articoli 10 e 18,

vista la direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE ⁽³⁾, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, l'articolo 10, paragrafo 3, lettera a), primo comma, e l'allegato II, capitolo 2, primo trattino,

⁽¹⁾ GU L 303 del 31.10.1990, pag. 6. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽²⁾ GU L 268 del 24.9.1991, pag. 56. Direttiva modificata da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

⁽³⁾ GU L 62 del 15.3.1993, pag. 49. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 445/2004 della Commissione (GU L 72 dell'11.3.2004, pag. 60).

vista la direttiva 96/23/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente le misure di controllo su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei loro prodotti e che abroga le direttive 85/358/CEE e 86/469/CEE e le decisioni 89/187/CEE e 91/664/CEE ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 29, paragrafo 1, quarto comma,

vista la direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 22, paragrafo 1,

vista la direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽⁶⁾, in particolare l'articolo 8 e l'articolo 9, paragrafi 2 e 4,

visto il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale ⁽⁷⁾, in particolare l'articolo 9,

⁽⁴⁾ GU L 125 del 23.5.1996, pag. 10. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 165 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 191 del 28.5.2004, pag. 1).

⁽⁵⁾ GU L 24 del 30.1.1998, pag. 9. Direttiva modificata da ultimo dal regolamento (CE) n. 882/2004.

⁽⁶⁾ GU L 18 del 23.1.2003, pag. 11.

⁽⁷⁾ GU L 139 del 30.4.2004, pag. 55; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 22. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2076/2005 della Commissione (GU L 338 del 22.12.2005, pag. 83).

visto il regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

(1) Le decisioni della Commissione 94/85/CE ⁽²⁾, 94/86/CE ⁽³⁾, 94/984/CE ⁽⁴⁾, 95/233/CE ⁽⁵⁾, 96/482/CE ⁽⁶⁾, 96/659/CE ⁽⁷⁾, 97/38/CE ⁽⁸⁾, 2000/609/CE ⁽⁹⁾, 2001/393/CE ⁽¹⁰⁾ e 2001/751/CE stabiliscono norme comunitarie sulle importazioni e il transito nella Comunità di pollame, uova da cova, pulcini di un giorno, carni di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici («i prodotti interessati»). Di norma tali decisioni autorizzano l'importazione e il transito dei prodotti interessati unicamente se essi provengono da un paese terzo o da una parte di un paese terzo compresi in un elenco di paesi terzi autorizzati e rispettano le condizioni sanitarie comunitarie.

(2) Il regolamento (CEE) n. 2782/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo alla produzione e alla commercializzazione di uova da cova e pulcini di volatili da cortile ⁽¹¹⁾, il regolamento (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativo a talune norme di commercializzazione applicabili alle uova ⁽¹²⁾ e il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel

campo della sicurezza alimentare ⁽¹³⁾ stabiliscono norme sanitarie comunitarie di portata più generale e si applicano alle importazioni e al transito nella Comunità dei prodotti interessati.

(3) È opportuno modificare le norme comunitarie vigenti che disciplinano le importazioni e il transito nella Comunità dei prodotti interessati, in modo da tener conto delle nuove prescrizioni in materia di salute pubblica stabilite dal regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari ⁽¹⁴⁾, dai regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e dal regolamento (CE) n. 2073/2005 della Commissione, del 15 novembre 2005, sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari ⁽¹⁵⁾.

(4) Inoltre le importazioni nella Comunità di uova da cova, carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoprodotti sono autorizzate solo se rispettano i piani di sorveglianza dei residui previsti dalla direttiva 96/23/CE.

(5) Per un'esigenza di chiarezza e coerenza della normativa comunitaria, è opportuno — ai fini della presente decisione — tener conto delle definizioni di cui alla direttiva 90/539/CEE e al regolamento (CE) n. 853/2004.

(6) Al fine di armonizzare le condizioni comunitarie in materia di importazione dei prodotti interessati nella Comunità, di renderle più trasparenti e di semplificarne — laddove necessario — l'iter legislativo di modifica, è opportuno che dette condizioni siano indicate nel pertinente modello di certificato veterinario.

(7) Per proteggere la Comunità dalle malattie garantendo che in essa transitino o siano immagazzinate partite conformi alle condizioni di polizia sanitaria applicabili all'importazione degli animali o dei prodotti interessati dai paesi terzi autorizzati, è opportuno predisporre uno specifico modello di certificato sanitario da utilizzare per il transito e lo stoccaggio di tali prodotti interessati.

(8) L'Ufficio internazionale delle epizootie (UIE) e il Codex alimentarius hanno stabilito una serie di orientamenti sui criteri di certificazione ai quali i veterinari devono attenersi. Secondo tali criteri i veterinari che procedono alla certificazione dovrebbero certificare esclusivamente elementi di cui siano a conoscenza al momento della firma dei certificati o che siano stati oggetto di una distinta attestazione da parte di un funzionario di un'altra autorità competente.

(1) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 206; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 83. Regolamento modificato dal regolamento (CE) n. 2076/2005.

(2) GU L 44 del 17.2.1994, pag. 31. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/118/CE (GU L 36 del 7.2.2004, pag. 34).

(3) GU L 44 del 17.2.1994, pag. 33. Decisione modificata dalla decisione 96/137/CE (GU L 31 del 9.2.1996, pag. 31).

(4) GU L 378 del 31.12.1994, pag. 11. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/436/CE (GU L 189 del 27.5.2004, pag. 47).

(5) GU L 156 del 7.7.1995, pag. 76. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/118/CE.

(6) GU L 196 del 7.8.1996, pag. 13. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/118/CE.

(7) GU L 302 del 26.11.1996, pag. 27. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2001/751/CE (GU L 281 del 25.10.2001, pag. 24).

(8) GU L 14 del 17.1.1997, pag. 61.

(9) GU L 258 del 12.10.2000, pag. 49. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2005/804/CE (GU L 303 del 22.11.2005, pag. 56).

(10) GU L 138 del 22.5.2001, pag. 31. Decisione modificata dalla decisione 2002/278/CE (GU L 99 del 16.4.2002, pag. 14).

(11) GU L 282 dell'1.11.1975, pag. 100. Regolamento modificato da ultimo dall'atto di adesione del 2003.

(12) GU L 173 del 6.7.1990, pag. 5. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1039/2005 (GU L 172 del 5.7.2005, pag. 1).

(13) GU L 31 dell'1.2.2002, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 575/2006 della Commissione (GU L 100 dell'8.4.2006, pag. 3).

(14) GU L 139 del 30.4.2004, pag. 1; rettifica nella GU L 226 del 25.6.2004, pag. 3.

(15) GU L 338 del 22.12.2005, pag. 1.

- (9) Inoltre la direttiva 96/93/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1996, relativa alla certificazione di animali e di prodotti di origine animale ⁽¹⁾ stabilisce norme di certificazione necessarie a garantire una certificazione valida e ad evitare le frodi. È opportuno pertanto garantire che le norme e i criteri applicati dai funzionari dei paesi terzi addetti alla certificazione offrano garanzie equivalenti a quelle previste dalla suddetta direttiva e che i modelli di certificati veterinari di cui alla presente decisione riflettano unicamente quegli elementi che possono essere attestati al momento del rilascio del certificato.
- (10) Le Nazioni Unite hanno definito una serie di orientamenti per una struttura e un formato comuni applicabili ai documenti commerciali. Per quanto concerne il rilascio dei certificati destinati alle transazioni internazionali, si devono rispettare nuovi criteri e nuove regole promossi da vari organismi internazionali che si occupano della semplificazione delle procedure del commercio internazionale. L'UIE e il Codex alimentarius hanno stabilito una serie di orientamenti sull'impiego della certificazione elettronica in relazione alle procedure di certificazione.
- (11) Ai fini dell'informazione del veterinario abilitato, degli importatori e delle autorità competenti dello Stato membro in cui i certificati veterinari vengono presentati, le note per la compilazione dei certificati destinate al paese esportatore dovrebbero comprendere ulteriori informazioni sulla validità, sulla data di emissione e sulla portata del certificato. Per questo motivo ogni modello di certificato veterinario dovrebbe comprendere anche la spiegazione di alcune definizioni, le garanzie complementari approvate dalla Commissione a determinate condizioni e, se del caso, le prescrizioni sanitarie per le aziende e gli stabilimenti.
- (12) Al fine di standardizzare il formato dei certificati veterinari che il veterinario ufficiale del paese esportatore deve rilasciare e agevolare l'uso di mezzi elettronici per la trasmissione dei certificati, è opportuno armonizzare i modelli dei certificati veterinari previsti dalla presente decisione e le note per la compilazione dei certificati nel paese esportatore.
- (13) Per armonizzare e snellire le procedure di importazione alle frontiere della Comunità, occorre che le partite presentate all'importazione e in transito siano accompagnate dai relativi certificati veterinari.
- (14) Tenuto conto della situazione geografica di Kaliningrad, è opportuno prevedere condizioni specifiche per il transito nella Comunità di partite destinate alla e provenienti dalla Russia.
- (15) Date le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria esistenti in Africa e Asia per quanto attiene alla febbre emorragica del Congo e della Crimea, è opportuno stabilire alcune condizioni particolari da applicare alle importazioni da quelle regioni di ratiti da riproduzione e da reddito e dei loro pulcini di un giorno.
- (16) Ai fini della chiarezza della legislazione comunitaria, con la presente decisione è opportuno abrogare e sostituire le decisioni 94/85/CE, 94/86/CE, 94/984/CE, 95/233/CE, 96/482/CE, 96/659/CE, 97/38/CE, 2000/609/CE, 2001/393/CE e 2001/751/CE della Commissione.
- (17) La decisione 93/342/CEE della Commissione, del 12 maggio 1993, che stabilisce i criteri per la classificazione dei paesi terzi in riferimento all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle ai fini delle importazioni di pollame vivo e di uova da cova ⁽²⁾, la decisione 2000/585/CE della Commissione, del 7 settembre 2000, che stabilisce l'elenco dei paesi terzi da cui gli Stati membri autorizzano l'importazione di carni di coniglio e di talune carni di selvaggina in libertà e di selvaggina di allevamento e definisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria e la certificazione veterinaria relative a tali importazioni ⁽³⁾ e la decisione 2003/812/CE della Commissione, del 17 novembre 2003, che stabilisce elenchi di paesi terzi dai quali gli Stati membri autorizzano l'importazione di determinati prodotti destinati al consumo umano disciplinati dalla direttiva 92/118/CEE del Consiglio ⁽⁴⁾ fissano una serie di condizioni relative ad alcuni dei prodotti interessati. Ai fini della chiarezza della legislazione comunitaria è opportuno includere nella presente decisione le condizioni pertinenti. Occorre pertanto modificare le decisioni 93/342/CEE, 2000/585/CE e 2003/812/CE.
- (18) È opportuno prevedere un periodo transitorio al fine di consentire agli Stati membri e all'industria di prendere le misure necessarie al rispetto delle condizioni applicabili di certificazione veterinaria di cui alla presente decisione.
- (19) Le misure di cui alla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

CAPO I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1

Oggetto e campo di applicazione

La presente decisione stabilisce le condizioni di certificazione veterinaria per l'importazione e il transito nella Comunità di:

- a) pollame, uova da cova e pulcini di un giorno;

⁽²⁾ GU L 137 dell'8.6.1993, pag. 24. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 94/438/CE (GU L 181 del 15.7.1994, pag. 35).

⁽³⁾ GU L 251 del 6.10.2000, pag. 1. Decisione modificata da ultimo dalla decisione 2004/413/CE (GU L 151 del 30.4.2004, pag. 54; rettifica nella GU L 208 del 10.6.2004, pag. 51).

⁽⁴⁾ GU L 305 del 22.11.2003, pag. 17. Decisione modificata dalla decisione 2004/19/CE (GU L 5 del 9.1.2004, pag. 84).

⁽¹⁾ GU L 13 del 16.1.1997, pag. 28.

- b) carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica;
- c) uova e ovoprodotti e uova esenti da organismi patogeni specifici.

La presente decisione non si applica tuttavia al pollame destinato a esposizioni, mostre o competizioni.

Articolo 2 Definizioni

Ai fini della presente decisione si intende per:

- a) «pollame»: polli, tacchini, faraone, anatre, oche, quaglie, piccioni, fagiani, pernici e ratiti (*Ratitae*), allevati o tenuti in cattività per la riproduzione, per la produzione di carne o di uova destinate al consumo o al ripopolamento della selvaggina da penna;
- b) «uova da cova»: le uova destinate all'incubazione prodotte dal pollame quale definito alla lettera a);
- c) «pulcini di un giorno»: tutto il pollame di meno di 72 ore, non ancora nutrito. Le anatre di Barberia (*Cairina moschata*) e i loro ibridi possono però essere nutriti;
- d) «pollame riproduttore»: i volatili di 72 ore o più, destinati alla produzione di uova da cova;
- e) «pollame da reddito»: i volatili di 72 ore o più, allevati per la produzione di carne e/o di uova destinate al consumo o al ripopolamento della selvaggina da penna;
- f) «allevamento (flock)»: tutto il pollame della medesima qualifica sanitaria, tenuto negli stessi locali o nello stesso recinto e che costituisca un'unica unità epidemiologica. Nel caso del pollame allevato al chiuso, questa definizione comprende tutti i volatili che condividono la stessa cubatura d'aria;
- g) «stabilimento»: l'impianto o la parte di impianto situati in uno stesso luogo e destinati a uno o più dei seguenti settori di attività:
 - i) stabilimento di selezione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame riproduttore;
 - ii) stabilimento di moltiplicazione: lo stabilimento la cui attività consiste nella produzione di uova da cova destinate alla produzione di pollame da reddito;
 - iii) stabilimento di allevamento:
 - lo stabilimento per l'allevamento di pollame riproduttore, la cui attività consiste nell'allevamento di pollame riproduttore prima dello stadio riproduttivo, oppure
 - lo stabilimento per l'allevamento di pollame da reddito, la cui attività consiste nell'allevamento di pollame da reddito ovaiole prima dello stadio di produzione delle uova;
- h) «incubatoio»: lo stabilimento la cui attività consiste nell'incubazione e schiusa di uova e nella fornitura di pulcini di un giorno;

- i) «veterinario abilitato»: il veterinario che, su incarico e sotto la responsabilità dell'autorità veterinaria competente, effettua in un dato stabilimento i controlli previsti dalla presente decisione;
- j) «carni»: le parti commestibili dei seguenti animali:
 - i) pollame, termine con cui — per quanto riguarda le carni — vengono designati i volatili d'allevamento, compresi i volatili allevati come animali domestici senza essere considerati tali, ad eccezione dei ratiti;
 - ii) selvaggina da penna selvatica oggetto di attività venatorie ai fini del consumo umano;
 - iii) ratiti;
- k) «carni separate meccanicamente» o «CSM»: il prodotto ottenuto mediante rimozione della carne da ossa carnose dopo il disossamento o da carcasse di pollame, utilizzando mezzi meccanici che conducono alla perdita o modifica della struttura delle fibre muscolari;
- l) «carni macinate»: le carni disossate che sono state sottoposte a macinazione in frammenti e contengono meno dell'1 % di sale;
- m) «uova esenti da organismi patogeni specifici»: le uova da cova ottenute da «allevamenti di polli esenti da organismi patogeni specifici» secondo quanto descritto nella Farmacopea europea, e destinate esclusivamente a usi diagnostici, di ricerca o farmaceutici.

Articolo 3

Certificazione veterinaria

I certificati veterinari di cui alla parte 1 degli allegati I e II sono compilati conformemente alle note contenute nella parte 2 degli stessi allegati.

È tuttavia consentito l'utilizzo della certificazione elettronica e di altri sistemi concordati armonizzati a livello comunitario.

CAPO II

POLLAME, UOVA DA COVA E PULCINI DI UN GIORNO

SEZIONE 1

Disposizioni generali

Articolo 4

Condizioni generali di importazione e transito

1. Il pollame, le uova da cova e i pulcini di un giorno importati e in transito nella Comunità devono soddisfare le condizioni stabilite agli articoli da 5 a 14.

2. Il paragrafo 1 non si applica a singole partite di meno di 20 capi di pollame, uova da cova o pulcini di un giorno.

Tali singole partite possono tuttavia essere importate solo dai paesi terzi o da parti dei medesimi da cui queste importazioni sono consentite in quanto sono rispettate le seguenti condizioni:

- a) il paese o parte del medesimo sono inseriti nelle colonne 1 e 3 della tabella dell'allegato I, parte 1, e la colonna 4 della stessa tabella prevede un modello di certificato veterinario per il prodotto interessato;
- b) non vige un divieto di importazione;
- c) tra le condizioni d'importazione figura anche l'obbligo di isolamento o quarantena ad importazione avvenuta. Tale disposizione non si applica alle partite di ratiti e delle relative uova da cova.

Articolo 5

Luogo di origine

Sono consentiti l'importazione o il transito nella Comunità di pollame, uova da cova e pulcini di un giorno provenienti dai paesi terzi o da parti dei medesimi inseriti nelle colonne 1 e 3 della tabella dell'allegato I, parte 1, solo se la colonna 4 della stessa tabella prevede un modello di certificato veterinario per il prodotto interessato.

Articolo 6

Norme sanitarie e garanzie complementari

1. Il pollame, le uova da cova e i pulcini di un giorno devono soddisfare i requisiti indicati nel pertinente certificato veterinario compilato utilizzando il modello corrispondente di cui all'allegato I, parte 2, nel rispetto delle condizioni specifiche enunciate nella colonna 6 della tabella dell'allegato I, parte 1.

2. Le garanzie complementari per il pollame, le uova da cova e i pulcini di un giorno, eventualmente richieste dallo Stato membro di destinazione a norma della legislazione comunitaria, secondo quanto indicato per quello Stato membro nella colonna 5 della tabella dell'allegato I, parte 1, sono riportate nel certificato veterinario utilizzando il modello corrispondente di cui all'allegato I, parte 2.

Articolo 7

Ulteriori prescrizioni sanitarie per il pollame, le uova da cova e i pulcini di un giorno provenienti da paesi terzi in cui i vaccini utilizzati contro la malattia di Newcastle non sono rispondenti alle norme comunitarie

1. Qualora i paesi terzi non vietino l'uso di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi ai criteri particolari di cui all'allegato B, punto 2, della decisione 93/342/CEE, alle importazioni di pollame e pulcini di un giorno da tali paesi si applicano le ulteriori prescrizioni sanitarie di seguito enunciate:

- a) almeno nei 12 mesi precedenti la data di esportazione nella Comunità il pollame e i pulcini di un giorno non sono stati vaccinati con questi vaccini;

- b) non oltre due settimane prima della data di esportazione nella Comunità oppure non oltre due settimane prima della raccolta delle uova nel caso delle uova da cova gli allevamenti sono stati sottoposti a un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle:
 - i) effettuato presso un laboratorio ufficiale;
 - ii) su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili di ciascun allevamento;
 - iii) il quale non ha rivelato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale superiore a 0,4;
- c) nelle due settimane di cui alla lettera b) il pollame e i pulcini di un giorno sono stati tenuti in isolamento sotto controllo ufficiale nell'azienda di origine;
- d) nei 60 giorni precedenti la data di esportazione nella Comunità oppure nei 60 giorni precedenti la raccolta delle uova nel caso delle uova da cova il pollame e i pulcini di un giorno non sono stati a contatto con pollame non rispondente alle prescrizioni di cui alle lettere a) e b).

2. Nel caso di importazioni di pulcini di un giorno da un paese terzo di cui al paragrafo 1, le uova da cova da cui sono nati non sono venute a contatto nell'incubatoio o durante il trasporto con pollame o uova da cova non rispondenti alle prescrizioni di cui alle lettere da a) a d).

Articolo 8

Trasporto del pollame

1. Il pollame non viene caricato su mezzi che trasportino altro pollame di qualifica sanitaria inferiore.

2. Durante il trasporto verso la Comunità, il pollame non attraversa su strada o ferrovia alcun paese terzo o alcuna sua parte da cui non siano autorizzate le importazioni nella Comunità di tale pollame, né è scaricato in detti paesi o parti dei medesimi.

3. Durante il trasporto aereo, il pollame non viene scaricato in un paese terzo o in una sua parte da cui non siano autorizzate le importazioni nella Comunità di tale pollame.

SEZIONE 2

Pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti e uova da cova e pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti

Articolo 9

Prescrizioni applicabili alle importazioni

1. Il pollame riproduttore e da reddito importato diverso dai ratiti e le uova da cova e i pulcini di un giorno importati diversi da quelli dei ratiti possono provenire unicamente da stabilimenti riconosciuti dall'autorità competente del paese terzo interessato

in base a norme almeno altrettanto rigorose quanto quelle di cui all'allegato II della direttiva 90/539/CEE, sempre che il riconoscimento di questi stabilimenti non sia stato né sospeso né revocato.

2. Qualora il pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti e le uova da cova e i pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti e/o i rispettivi allevamenti di origine debbano essere sottoposti a test per soddisfare i requisiti dei pertinenti certificati veterinari previsti dalla presente decisione, il prelievo dei campioni per i test e i test stessi sono eseguiti conformemente ai metodi di cui all'allegato I, parte 4 (A).

3. Le uova da cova importate recano, in caratteri di almeno 3 mm di altezza, il nome del paese terzo di origine e la stampa di una delle diciture di cui all'allegato III.

4. Ciascuna confezione di uova da cova di cui al paragrafo 3 contiene unicamente uova di una sola specie, categoria e tipo di pollame, provenienti dallo stesso paese terzo di origine e dallo stesso speditore, e reca perlomeno le seguenti indicazioni:

- a) le informazioni stampigliate sulle uova secondo quanto disposto dal paragrafo 3;
- b) la specie di pollame da cui le uova provengono;
- c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dello speditore.

5. Ciascuna scatola di pulcini di un giorno importati contiene unicamente una specie, categoria e tipo di pollame dello stesso paese terzo di origine, dello stesso incubatoio e speditore e reca perlomeno le seguenti indicazioni:

- a) il nome del paese terzo di origine;
- b) la specie di pollame cui appartengono i pulcini di un giorno;
- c) il numero distintivo dell'incubatoio;
- d) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dello speditore.

Articolo 10

Prescrizioni applicabili dopo l'importazione

1. Il pollame riproduttore e da reddito importato diverso dai ratiti e i pulcini di un giorno importati diversi da quelli dei ratiti sono tenuti presso l'azienda/presso le aziende di destinazione dalla data di arrivo:

- a) per un periodo di almeno sei settimane; oppure
- b) fino alla data della macellazione, qualora i volatili vengano macellati prima che sia trascorso il periodo di cui alla lettera a).

Il periodo di cui alla lettera a) può tuttavia essere ridotto a tre settimane, purché il prelievo dei campioni e i test eseguiti conformemente alle procedure di cui all'allegato I, parte 4 (B) abbiano dato risultati favorevoli.

2. Il pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti nato da uova da cova importate è tenuto per almeno tre settimane dalla data della schiusa nell'incubatoio o presso l'azienda/presso le aziende in cui esso è stato inviato dopo la schiusa.

I pulcini di un giorno eventualmente non allevati nello Stato membro che ha importato le uova da cova sono trasportati direttamente al luogo di destinazione finale indicato al punto 9.2 del modello 2 di certificato sanitario di cui all'allegato IV della direttiva 90/539/CEE e vi restano per almeno tre settimane dalla data della schiusa.

3. Durante il periodo pertinente di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 2, il pollame riproduttore e da reddito e i pulcini di un giorno importati, nonché il pollame riproduttore e da reddito diverso dai ratiti nato da uova da cova importate sono tenuti in isolamento in fabbricati adibiti all'allevamento del pollame dove non siano presenti altri allevamenti.

Possono tuttavia essere introdotti in altri fabbricati adibiti all'allevamento del pollame in cui siano già presenti pollame riproduttore e da reddito e pulcini di un giorno.

In tal caso i periodi di cui ai paragrafi 1 e 2 decorrono dal momento dell'ingresso dell'ultimo volatile importato e nessun capo di pollame può uscire dal fabbricato prima che siano trascorsi tali periodi.

4. Le uova da cova importate sono covate in incubatrici e camere di schiusa separate.

Le uova da cova importate possono tuttavia essere introdotte nelle incubatrici e nelle camere di schiusa in cui siano già presenti altre uova da cova.

In tal caso i periodi di cui ai paragrafi 1 e 2 decorrono dal momento dell'ingresso dell'ultimo uovo da cova importato.

5. Entro la data di conclusione del periodo pertinente di cui rispettivamente al paragrafo 1 e 2, il pollame riproduttore e da reddito e i pulcini di un giorno importati sono sottoposti a esame clinico da parte di un veterinario abilitato e, se necessario, vengono prelevati campioni per accertarne lo stato di salute.

SEZIONE 3

Ratiti da riproduzione e da reddito, loro uova da cova e loro pulcini di un giorno

Articolo 11

Prescrizioni applicabili alle importazioni

1. I ratiti da riproduzione e da reddito importati sono identificati mediante collare e/o microchip recanti il codice ISO del paese terzo di origine.

I microchip sono conformi alle norme ISO.

2. Le uova da cova importate di ratiti da riproduzione e da reddito recano una stampigliatura che indica il codice ISO del paese terzo di origine e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine.

3. Ciascuna confezione di uova da cova di cui al paragrafo 2 contiene unicamente uova di ratiti dello stesso paese terzo di origine e dello stesso speditore e reca perlomeno le seguenti indicazioni:

- a) le informazioni stampigliate sulle uova secondo quanto disposto dal paragrafo 2;
- b) un'indicazione, apposta in modo ben visibile e leggibile, che la partita contiene uova da cova di ratiti;
- c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dello speditore.

4. Ciascuna scatola di pulcini di un giorno importati di ratiti da riproduzione e da reddito contiene unicamente ratiti dello stesso paese terzo di origine, dello stesso stabilimento e dello stesso speditore e reca perlomeno le seguenti indicazioni:

- a) il codice ISO del paese terzo di origine e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine;
- b) un'indicazione, apposta in modo ben visibile e leggibile, che la partita contiene pulcini di un giorno di ratiti;
- c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dello speditore.

5. Una volta effettuati i controlli all'importazione, le partite di ratiti, le loro uova da cova e i loro pulcini di un giorno sono trasportati direttamente al luogo di destinazione finale.

Articolo 12

Prescrizioni applicabili dopo l'importazione

1. I ratiti da riproduzione e da reddito («ratiti») importati e i loro pulcini di un giorno importati sono tenuti presso l'azienda/presso le aziende di destinazione dalla data di arrivo:

- a) per un periodo di almeno sei settimane; oppure
- b) fino alla data della macellazione, qualora i volatili vengano macellati prima che sia trascorso il periodo di cui alla lettera a).

2. I ratiti nati dalle uova da cova importate sono tenuti per almeno tre settimane dalla data della schiusa nell'incubatoio o presso l'azienda/presso le aziende in cui sono stati inviati dopo la schiusa.

3. Durante il periodo pertinente di cui rispettivamente ai paragrafi 1 e 2, i ratiti importati e i ratiti nati dalle uova da cova importate sono tenuti in isolamento in fabbricati dove non sono presenti altri ratiti o altro pollame.

Possono tuttavia essere introdotti in altri fabbricati in cui siano già presenti altri ratiti o altro pollame.

In tal caso i periodi di cui ai paragrafi 1 e 2 decorrono dal momento dell'ingresso dell'ultimo ratite importato e nessun ratite né alcun capo di pollame può uscire dal fabbricato prima che siano trascorsi tali periodi.

4. Le uova da cova importate sono covate in incubatrici e camere di schiusa separate.

Le uova da cova importate possono tuttavia essere introdotte nelle incubatrici e nelle camere di schiusa in cui siano già presenti altre uova da cova.

In tal caso i periodi di cui ai paragrafi 1 e 2 decorrono dal momento dell'ingresso dell'ultimo uovo da cova importato e si applicano le misure previste ai paragrafi 1 e 2.

5. Entro la data di conclusione del periodo pertinente di cui rispettivamente al paragrafo 1 e 2, i ratiti e i loro pulcini di un giorno importati sono sottoposti a esame clinico da parte di un veterinario abilitato e, se necessario, vengono prelevati campioni per accertarne lo stato di salute.

6. Qualora i ratiti, le loro uova da cova e i loro pulcini di un giorno e/o i loro allevamenti di origine debbano essere sottoposti a test secondo quanto prescritto dai certificati veterinari di cui all'allegato I della presente decisione, il prelievo dei campioni per i test relativi alla malattia di Newcastle e i test stessi vengono eseguiti conformemente agli allegati I e II della decisione 92/340/CEE della Commissione ⁽¹⁾.

Articolo 13

Prescrizioni per i ratiti da riproduzione e da reddito e i loro pulcini di un giorno provenienti dall'Asia e dall'Africa

Le misure di protezione contro la febbre emorragica del Congo e della Crimea contemplate nell'allegato V, parte 1, si applicano — al momento dell'arrivo nella Comunità — ai ratiti da riproduzione e da reddito e ai loro pulcini di un giorno provenienti da paesi terzi dell'Asia e dell'Africa.

Sono distrutti tutti i ratiti risultati positivi al saggio ELISA competitivo per la ricerca di anticorpi alla febbre emorragica del Congo e della Crimea contemplati in detto allegato.

Tutti i volatili del gruppo venuti a contatto con i volatili risultati positivi sono sottoposti nuovamente al saggio ELISA competitivo 21 giorni dopo il primo campionamento. Qualora anche un solo volatile risulti positivo l'intero gruppo venuto a contatto con esso viene distrutto.

⁽¹⁾ GU L 188 dell'8.7.1992, pag. 34.

*Articolo 14***Prescrizioni per i ratiti da riproduzione e da reddito provenienti da un paese considerato infettato dalla malattia di Newcastle**

Ai ratiti e alle loro uova da cova provenienti da un paese terzo considerato infettato dalla malattia di Newcastle e ai pulcini di un giorno nati da tali uova si applicano le seguenti norme:

- a) prima dell'inizio del periodo di isolamento, l'autorità competente controlla gli impianti di isolamento di cui all'articolo 12, paragrafo 3, per verificarne l'idoneità;
- b) durante il periodo pertinente di cui all'articolo 12, paragrafi 1 e 2, viene effettuato un test di isolamento del virus della malattia di Newcastle su un tampone cloacale o su un campione di feci prelevato da ciascun ratite;
- c) qualora i ratiti siano destinati a uno Stato membro o a una regione di Stato membro il cui status è stato riconosciuto conformemente all'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE, oltre al test di isolamento del virus di cui alla lettera b) su ogni ratite è effettuato un test sierologico;
- d) per poter uscire dall'isolamento i volatili devono essere risultati negativi ai test di cui alle lettere b) e c).

CAPO III

CARNI, CARNI MACINATE E CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE DI POLLAME, RATITI E SELVAGGINA DA PENNA SELVATICA, UOVA E OVOPRODOTTI E UOVA ESENTI DA ORGANISMI PATOGENI SPECIFICI

SEZIONE 1

Importazioni*Articolo 15***Carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica**

Le importazioni nella Comunità di carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica sono consentite unicamente da un paese terzo o da una parte di paese terzo inseriti nelle colonne 1 e 3 della tabella dell'allegato II, parte 1, laddove la colonna 4 della stessa tabella preveda un modello di certificato veterinario per le carni, le carni macinate e le carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica in questione.

*Articolo 16***Garanzie complementari e ulteriori prescrizioni sanitarie per le carni di ratiti e di selvaggina da penna selvatica, per le loro carni macinate e per le loro carni separate meccanicamente**

1. Le importazioni nella Comunità di carni di ratiti e di selvaggina da penna selvatica, delle loro carni macinate e delle loro carni separate meccanicamente sono consentite unicamente da un paese terzo o da una sua parte che non siano soggetti a restrizioni connesse all'influenza aviaria e alla malattia di Newcastle.

2. Le ulteriori prescrizioni sanitarie di cui all'allegato V, parte 2, relative alle misure di protezione contro la febbre emorragica del Congo e della Crimea si applicano alle carni di ratiti provenienti dall'Africa e dall'Asia, importate o in transito nella Comunità.

3. Gli Stati membri che non effettuano la vaccinazione contro la malattia di Newcastle possono esigere garanzie complementari circa la vaccinazione contro tale malattia per le carni di ratiti importate o in transito nella Comunità.

*Articolo 17***Uova e ovoprodotti**

L'importazione nella Comunità di uova e ovoprodotti è consentita unicamente da un paese terzo o da una parte di paese terzo inseriti nelle colonne 1 e 3 della tabella dell'allegato II, parte 1, laddove la colonna 4 della stessa tabella preveda un modello di certificato veterinario per le uova e gli ovoprodotti interessati.

*Articolo 18***Uova esenti da organismi patogeni specifici**

1. Le importazioni nella Comunità di uova esenti da organismi patogeni specifici sono consentite unicamente da un paese terzo o da una parte di paese terzo inseriti nelle colonne 1 e 3 della tabella dell'allegato I, parte 1, laddove la colonna 4 della stessa tabella preveda un modello di certificato veterinario per le uova esenti da organismi patogeni specifici.

2. Le uova esenti da organismi patogeni specifici importate di cui al paragrafo 1 recano una stampigliatura che indica il codice ISO del paese terzo di origine e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine.

3. Ciascuna confezione di uova esenti da organismi patogeni specifici contiene unicamente uova dello stesso paese terzo di origine, dello stesso stabilimento e dello stesso speditore e reca perlomeno le seguenti indicazioni:

- a) le informazioni stampigliate sulle uova secondo quanto disposto dal paragrafo 2;
- b) un'indicazione, apposta in modo ben visibile e leggibile, che la partita contiene uova esenti da organismi patogeni specifici;
- c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo dello speditore.

4. Una volta effettuati i controlli all'importazione, le partite di uova esenti da organismi patogeni specifici sono trasportate direttamente al luogo di destinazione finale.

SEZIONE 2

Transito e stoccaggio

Articolo 19

Condizioni per il transito/lo stoccaggio

Le carni, le carni macinate e le carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, le uova e gli ovoidotti e le uova esenti da organismi patogeni specifici possono transitare o essere immagazzinati nella Comunità solo se:

- a) rispettano le pertinenti condizioni applicabili alle importazioni del prodotto interessato di cui agli articoli 15, 16, 17 o 18;
- b) provengono da un paese terzo o da una parte di paese terzo inseriti nell'elenco dell'allegato I o II;
- c) sono accompagnati da un certificato veterinario redatto conformemente al modello di cui all'allegato IV.

Articolo 20

Deroga per il transito

1. In deroga all'articolo 19, gli Stati membri autorizzano il transito nella Comunità, su strada o ferrovia, tra i posti d'ispezione frontaliere della Lettonia, della Lituania e della Polonia riconosciuti a norma della decisione 2001/881/CE⁽¹⁾, di partite di carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova e ovoidotti, e uova esenti da organismi patogeni specifici provenienti dalla Russia e ad essa destinate direttamente o attraverso un altro paese terzo, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

- a) il veterinario ufficiale in servizio presso il posto d'ispezione frontaliere di entrata sigilla la partita con un sigillo numerato progressivamente;
- b) ogni pagina dei documenti di cui all'articolo 7 della direttiva 97/78/CE, che accompagnano la partita, reca il timbro «SOLO PER IL TRANSITO ATTRAVERSO LA CE VERSO LA RUSSIA», apposto dal veterinario ufficiale in servizio presso il posto d'ispezione frontaliere d'entrata;
- c) sono soddisfatti i requisiti procedurali di cui all'articolo 11 della direttiva 97/78/CE;
- d) l'ammissione della partita al transito è certificata dal documento veterinario comune di entrata rilasciato dal veterinario ufficiale presso il posto d'ispezione frontaliere d'entrata.

2. Le partite di cui al paragrafo 1 del presente articolo non possono essere scaricate o immagazzinate nel territorio della Comunità secondo quanto disposto dall'articolo 12, paragrafo 4, o dall'articolo 13 della direttiva 97/78/CE.

(1) GU L 326 dell'11.12.2001, pag. 44.

3. L'autorità competente effettua controlli regolari volti a garantire che il numero delle partite e i quantitativi dei prodotti in uscita dal territorio comunitario corrispondano al numero di partite e ai quantitativi in entrata.

CAPO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 21

Modifiche della decisione 93/342/CEE

La decisione 93/342/CEE è modificata come segue:

- a) all'articolo 4, paragrafo 4, il secondo comma è soppresso;
- b) l'allegato E è soppresso.

Articolo 22

Modifiche della decisione 2000/585/CE

La decisione 2000/585/CE è modificata come segue:

- a) l'articolo 1 è soppresso;
- b) l'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Articolo 2

Gli Stati membri autorizzano esclusivamente le importazioni delle seguenti carni:

- a) carni di leporidi selvatici, definiti come conigli e lepri selvatici, senza frattaglie, salvo si tratti di leporidi non scuoiati né eviscerati;
- b) carni di conigli di allevamento;
- c) carni di mammiferi terrestri selvatici diversi dagli ungulati e dai leporidi, senza frattaglie.

Tali importazioni di carni sono ammesse unicamente dai paesi terzi o dalle parti di paesi terzi di cui all'elenco dell'allegato I, nel rispetto delle condizioni di cui al certificato veterinario redatto secondo il modello riportato nell'allegato III, conformemente all'allegato II.

Il paese terzo esportatore rispetta le condizioni specifiche citate nell'allegato II e descritte nell'allegato IV e lo certifica compilando la sezione V di ciascun certificato sanitario secondo il modello riportato nell'allegato III.»;

- c) l'allegato II è sostituito dall'allegato VI della presente decisione;
- d) nell'allegato III, i modelli D e I sono soppressi.

*Articolo 23***Modifiche della decisione 2003/812/CE**

Le parti IV e V dell'allegato della decisione 2003/812/CE sono soppresse.

*Articolo 24***Abrogazioni**

Le decisioni 94/85/CE, 94/86/CE, 94/984/CE, 95/233/CE, 96/482/CE, 96/659/CE, 97/38/CE, 2000/609/CE, 2001/393/CE, 2001/751/CE sono soppresse.

*Articolo 25***Disposizioni transitorie**

Il pollame, le uova da cova, i pulcini di un giorno, le carni, le carni macinate e le carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, le uova e gli ovoprodotti e le uova esenti da organismi patogeni specifici per i quali siano stati rilasciati i pertinenti certificati veterinari a norma delle decisioni 94/85/CE, 94/86/CE, 94/984/CE, 95/233/CE, 96/482/CE,

97/38/CE, 2000/609/CE, 2001/393/CE e 2001/751/CE possono essere importati o transitare nella Comunità per sei mesi dal giorno successivo a quello della pubblicazione della presente decisione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 26***Applicabilità**

La presente decisione si applica trascorsi sei mesi dal giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

*Articolo 27***Destinatari**

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 agosto 2006.

Per la Commissione
Markos KYPRIANOU
Membro della Commissione

ALLEGATO I

POLLAME, RATITI, COMPRESSE LE UOVA DA COVA DI QUESTE SPECIE E UOVA ESENTI DA ORGANISMI PATOGENI SPECIFICI

PARTE 1

Elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi (*)

Paese	Codice del territorio	Delimitazione del territorio	Certificato veterinario		Condizioni specifiche
			Modelli	Garanzie complementari	
1	2	3	4	5	6
AR — Argentina	AR-0		SPF		
AU — Australia	AU-0		BPP, DOC, HEP, SPF, SRP		
			BPR	I	
			DOR	II	
			HER	III	
BG — Bulgaria (**)	BG-0		BPP, DOC, HEP, SPF, SRP		
BR — Brasile	BR-0		SPF		
	BR-1	Stati di Mato Grosso, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo	BPP, DOC, HEP, SRP		
	BR-2	Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul	BPR, DOR, HEP, HER, SRA		
BW — Botswana	BW-0		SPF		
			BPR	I	
			DOR	II	
			HER	III	
CA — Canada	CA-0		BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SRA, SPF, SRP		
CH — Svizzera	CH-0		(***)		
CL — Cile	CL-0		BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRP		
HR — Croazia	HR-0		BPR, BPP, DOR, DOC, HEP, HER, SPF, SRA, SRP		
GL — Groenlandia	GL-0		SPF		
IL — Israele	IL-0		BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRP		
IS — Islanda	IS-0		SPF		
MG — Madagascar	MG-0		SPF		
MX — Messico	MX-0		SPF		

1	2	3	4	5	6
NA — Namibia	NA-0		SPF		
			BPR	I	
			DOR	II	
			HER	III	
NZ — Nuova Zelanda	NZ-0		BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRP		
PM — Saint-Pierre e Miquelon	PM-0		SPF		
RO — Romania (**)	RO-0		BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRP		
TH — Thailandia	TH-0		SPF		
TN — Tunisia	TN-0		DOR, BPR, BPP, HER, SPF		
TR — Turchia	TR-0		SPF		
US — Stati Uniti	US-0		BPR, BPP, DOC, DOR, HEP, HER, SPF, SRA, SRP		
UY — Uruguay	UY-0		SPF		
ZA — Sud Africa	ZA-0		SPF		
			BPR	I	
			DOR	II	
			HER	III	

(*) Fatte salve specifiche prescrizioni in materia di certificazione contemplate da accordi tra la Comunità e i paesi terzi.

(**) Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro dell'Unione europea.

(***) Certificati conformi all'accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera sul commercio di prodotti agricoli (GU L 114 del 30.4.2002, pag. 132).

PARTE 2

Modelli di certificati veterinari

Modelli

- «BPP»: modello di certificato veterinario per pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti
- «BPR»: modello di certificato veterinario per ratiti da riproduzione o da reddito
- «DOC»: modello di certificato veterinario per pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti
- «DOR»: modello di certificato veterinario per pulcini di un giorno di ratiti
- «HEP»: modello di certificato veterinario per uova da cova di pollame diverso dai ratiti
- «HER»: modello di certificato veterinario per uova da cova di ratiti
- «SPF»: modello di certificato veterinario per uova esenti da organismi patogeni specifici
- «SRP»: modello di certificato veterinario per pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti
- «SRA»: modello di certificato veterinario per ratiti da macellazione

Garanzie complementari (GC)

- «I»: garanzie per ratiti da riproduzione e da reddito provenienti da regioni indenni dall'influenza aviaria, ma non indenni dalla malattia di Newcastle, certificati conformemente al modello BPR
- «II»: garanzie per pulcini di un giorno di ratiti provenienti da regioni indenni dall'influenza aviaria, ma non indenni dalla malattia di Newcastle, certificati conformemente al modello DOR
- «III»: garanzie per uova da cova di ratiti provenienti da paesi terzi indenni dall'influenza aviaria, e indenni o non indenni dalla malattia di Newcastle, certificate conformemente al modello HER

Note

- (a) I certificati veterinari sono rilasciati dal paese terzo esportatore secondo i modelli di cui al presente allegato, parte 2, o all'allegato II, parte 2, in base a quello corrispondente al prodotto interessato. Contengono, nell'ordine indicato nel modello, le attestazioni richieste per qualsiasi paese terzo e, se del caso, gli ulteriori requisiti sanitari richiesti per il paese terzo esportatore di cui trattasi o per parte del medesimo.

Le garanzie complementari eventualmente richieste dallo Stato membro di destinazione per il prodotto interessato sono riportate anch'esse sull'originale del certificato veterinario.

- (b) Un unico certificato a sé stante deve essere presentato per ogni partita del prodotto interessato, esportata nello stesso luogo di destinazione da un territorio che figuri nel presente allegato, parte 1, colonne 2 e 3, o nell'allegato II, parte 1, colonne 2 e 3, e trasportata nel medesimo vagone ferroviario, camion, aereo o nella medesima nave.
- (c) L'originale dei certificati consta di un unico foglio stampato su entrambi i lati; nei casi in cui occorranò più pagine, il certificato deve essere costituito in modo tale che dette pagine formino un tutto unico e indivisibile.
- (d) Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'UE nel quale viene effettuata l'ispezione al posto di frontiera e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'UE di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire l'uso di una lingua comunitaria diversa dalla propria, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.
- (e) Qualora al certificato siano allegate pagine supplementari per l'identificazione dei vari elementi che compongono la partita, anche queste pagine sono considerate parte integrante dell'originale del certificato, purché su ciascuna di esse figurino la firma e il timbro del veterinario ufficiale responsabile della certificazione.
- (f) Se il certificato, comprese le pagine supplementari di cui alla nota (e), si compone di più pagine, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo: «-x(numero di pagina)/y(numero totale di pagine)-» e, in alto, il numero di codice del certificato attribuito dall'autorità competente.
- (g) L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale non oltre 24 ore prima del carico della partita destinata all'esportazione nella Comunità. A tal fine le autorità competenti del paese esportatore assicurano l'applicazione di criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE.

Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

- (h) L'originale del certificato accompagna la partita fino al posto d'ispezione frontaliero dell'UE.
- (i) La validità del certificato è di 10 giorni a decorrere dalla data del rilascio, salvo diversa indicazione.

In caso di trasporto via nave, la validità è prorogata in misura corrispondente alla durata del viaggio. A tal fine al certificato veterinario è allegato l'originale della dichiarazione del comandante della nave, redatta conformemente all'addendum di cui alla parte 3 del presente allegato.

- (j) Il pollame non deve essere trasportato con altro pollame che non sia destinato alla Comunità europea o che sia di qualifica sanitaria inferiore.
- (k) Nel corso del trasporto verso la Comunità europea, il pollame non deve essere scaricato sul territorio di un paese terzo o di parte di esso da cui non sia autorizzata l'importazione di pollame nella Comunità.

Modello di certificato veterinario per pollame riproduttore o da reddito diverso dai ratiti (BPP)

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. Numero di riferimento del certificato	I.2.a.	
	Nome		I.3. Autorità centrale competente		
	Indirizzo		I.4. Autorità locale competente		
	Tel.				
	I.5. Destinatario		I.6.		
	Nome				
	Indirizzo				
	Codice postale				
	Tel.				
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione
					Codice ISO
	I.10.				
	I.11. Luogo di origine		I.12.		
Nome		Numero di riconoscimento			
Indirizzo					
Nome		Numero di riconoscimento			
Indirizzo					
Nome		Numero di riconoscimento			
Indirizzo					
I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza		Orario di partenza	
Indirizzo		Numero di riconoscimento			
I.15. Mezzo di trasporto		I.16. PIF di entrata nell'UE			
Aereo <input type="checkbox"/>		Nave <input type="checkbox"/>		Vagone <input type="checkbox"/>	
Autocarro <input type="checkbox"/>		Altro <input type="checkbox"/>			
Identificazione:		I.17. Numero/i CITES			
Riferimento documentale:					
I.18. Descrizione della merce			I.19. Codice del prodotto (codice NC)		
			I.20. Numero di animali/Peso lordo		
I.21.			I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo e numero del container			I.24.		
I.25. Merce certificata per:					
Allevamento <input type="checkbox"/>					
I.26.			I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>		
I.28. Identificazione della merce					
Specie (Nome scientifico)		Razza/Categoria		Quantità	

Parte II: Certificazione	II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	II.1.	<p>Attestato di polizia sanitaria</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il pollame ⁽¹⁾ di cui al presente certificato:</p> <p>II.1.1. è conforme alla direttiva 90/539/CEE;</p> <p>II.1.2. ha soggiornato nel territorio contrassegnato dal codice ⁽²⁾ per almeno tre mesi o dal momento della schiusa delle uova se di età inferiore a tre mesi; se si tratta di pollame importato nel paese di origine, l'importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 90/539/CEE e delle eventuali decisioni complementari;</p> <p>II.1.3. proviene dal territorio contrassegnato dal codice ⁽²⁾ che, alla data del rilascio del presente certificato, era indenne dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle quali definite dalla decisione 93/342/CEE;</p> <p>II.1.4. è stato esaminato all'atto del rilascio del presente certificato e non ha mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;</p> <p>II.1.5. è rimasto dal momento della schiusa delle uova o per almeno le ultime sei settimane prima dell'esportazione nello/negli stabilimento/i di cui al riquadro I.11 della parte I, ufficialmente riconosciuto/i in base a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell'allegato II della direttiva 90/539/CEE:</p> <p>a) il cui riconoscimento non è stato né sospeso né revocato;</p> <p>b) che non è/sono soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;</p> <p>c) intorno al/ai quale/i, in un raggio di 25 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria o di malattia di Newcastle da almeno 30 giorni;</p> <p>II.1.6. durante il periodo di cui al punto II.1.5 non ha avuto alcun contatto con pollame non conforme ai requisiti indicati nel presente certificato o con uccelli selvatici;</p> <p>II.1.7. proviene da un allevamento che:</p> <p>a) è stato esaminato non oltre 24 ore prima del carico e non ha mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;</p> <p>b) è stato sottoposto a un programma di sorveglianza per:</p> <p>⁽³⁾ [(i) <i>Salmonella pullorum</i>, <i>S. gallinarum</i> e <i>Mycoplasma gallisepticum</i> (polli);]</p> <p>⁽³⁾ e/o [(ii) <i>Salmonella arizonae</i>, <i>S. pullorum</i> e <i>S. gallinarum</i>, <i>Mycoplasma meleagridis</i> e <i>M. gallisepticum</i> (tacchini);]</p> <p>⁽³⁾ e/o [(iii) <i>Salmonella pullorum</i> e <i>S. gallinarum</i> (faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre)]</p> <p>secondo quanto prescritto dal capitolo III dell'allegato II della direttiva 90/539/CEE e non è risultato infettato da tali agenti né ha mostrato elementi che facessero sospettare un'infezione da parte di tali agenti;</p> <p>⁽³⁾ [c] non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;]</p> <p>⁽³⁾ o [è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con:</p> <p>.....</p> <p>(nome e tipo del ceppo virale — vivo o inattivato — della malattia di Newcastle utilizzato nel/i vaccino/i)</p> <p>all'età di settimane;]</p> <p>⁽³⁾ [d] è stato vaccinato con vaccini ufficialmente autorizzati il</p> <p>..... contro (ripetere se necessario).]</p>		
II.2.	<p>Garanzie complementari</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:</p> <p>⁽⁵⁾ [II.2.1. nel caso di partita destinata a uno Stato membro o una regione il cui status sia stato definito in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE, il pollame di cui al presente certificato:</p> <p>a) non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;</p> <p>b) è stato tenuto in isolamento per quattordici giorni prima della spedizione nell'azienda o in una stazione di quarantena sotto la supervisione di un veterinario ufficiale. A tale proposito nessun capo di pollame presso l'azienda di origine o la stazione di quarantena, a seconda dei casi, è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle nei 21 giorni precedenti la spedizione e nessun volatile non destinato alla spedizione è entrato durante tale periodo nell'azienda o nella stazione di quarantena. Inoltre non sono state effettuate vaccinazioni nella stazione di quarantena;</p>			

c) è stato sottoposto, nei 14 giorni precedenti la spedizione, a esami sierologici per la ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle ed è risultato negativo ai test;]

II.2.2. vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 13 e/o 14 della direttiva 90/539/CEE:

.....;

(⁴) II.2.3. [se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, il pollame riproduttore è risultato negativo conformemente alle norme previste dalla decisione 2003/644/CE della Commissione;]

(⁴) II.2.4. [se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, le galline ovaiole (pollame da reddito allevato per la produzione di uova da consumo) sono risultate negative conformemente alle norme previste dalla decisione 2004/235/CE della Commissione.]

(⁶) [II.3. **Ulteriori requisiti sanitari**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che, benché l'uso di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi ai requisiti particolari di cui all'allegato B, punto 2, della decisione 93/342/CEE non sia vietato in
..... (²), il pollame di cui al presente certificato:

- a) non è stato vaccinato con tali vaccini da almeno 12 mesi;
- b) proviene da un allevamento che è stato sottoposto, non oltre 14 giorni prima della spedizione, a una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguita presso un laboratorio ufficiale su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili di ciascun allevamento, la quale non ha rivelato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;
- c) nei 60 giorni precedenti la spedizione non è venuto a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b);
- d) è stato tenuto in isolamento sotto controllo ufficiale nell'azienda di origine durante il periodo di 14 giorni di cui alla lettera b).]

II.4. **Attestato per il trasporto degli animali**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che il pollame verrà trasportato in casse o gabbie che:

- a) contengono unicamente pollame della stessa specie, categoria e tipo, proveniente dal medesimo stabilimento;
- b) recano il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine;
- c) sono chiuse secondo le istruzioni dell'autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;
- d) sono progettate (così come i veicoli nei quali saranno trasportate) in modo tale da:
 - i) evitare la fuoriuscita di escrementi e ridurre al minimo la perdita di piume durante il trasporto;
 - ii) consentire l'ispezione visiva del pollame;
 - iii) consentire la pulizia e la disinfezione;
- e) sono state pulite e disinfettate (così come i veicoli nei quali saranno trasportate) prima del carico, conformemente alle istruzioni impartite dall'autorità competente.

Note

Parte I:

- Riquadro I.8: indicare, se necessario, il codice della regione di origine, così come definito alla voce «codice del territorio» nell'allegato I, parte 1, colonna 2, della decisione 2006/696/CE (come da ultimo modificata).
- Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione e di allevamento.
- Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noto, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti.
- Riquadro I.19: utilizzare il codice NC corrispondente, ovvero 01.05 o 01.06.39.
- Riquadro I.28 (categoria): scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori *grandparent*/riproduttori *parent*/pollastre ovaiole/ altri.

Parte II:

- (1) Pollame riproduttore e da reddito così come definito nella decisione 2006/696/CE (come da ultimo modificata).
- (2) Codice del territorio, così come figura nell'allegato I, parte 1, colonna 2, della decisione 2006/696/CE (come da ultimo modificata).
- (3) Barrare la dicitura non pertinente.
- (4) Compilare se pertinente.
- (5) Qualora la partita non sia destinata a tali Stati membri o regioni (attualmente Finlandia e Svezia), barrare le garanzie di cui al punto II.2.1.
- (6) Questa garanzia deve essere fornita unicamente per il pollame proveniente da paesi o parti di paesi cui si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4, della decisione 93/342/CEE. Barrare nel caso di pollame proveniente da altri paesi.

Il presente certificato è valido 10 giorni.

Veterinario ufficiale

Cognome e nome (in stampatello):

Qualifica e titolo:

Autorità locale competente:

Data:

Firma:

Timbro:

Modello di certificato veterinario per ratiti da riproduzione o da reddito (BPR)

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.	
	Nome					
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente			
	Tel.		I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario		I.6.			
	Nome					
	Indirizzo					
	Codice postale					
	Tel.					
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice
						I.10.
I.11. Luogo di origine		Numero di riconoscimento		I.12.		
Nome						
Indirizzo						
Nome		Numero di riconoscimento				
Indirizzo						
Nome		Numero di riconoscimento				
Indirizzo						
I.13. Luogo di carico		Numero di riconoscimento		I.14. Data di partenza		Orario di partenza
Indirizzo						
I.15. Mezzo di trasporto		I.16. PIF di entrata nell'UE				
Aereo <input type="checkbox"/>		Nave <input type="checkbox"/>		Vagone <input type="checkbox"/>		
Autocarro <input type="checkbox"/>		Altro <input type="checkbox"/>				
Identificazione:		I.17. Numero/i CITES				
Riferimento documentale:						
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC)		
				01.06.39		
				I.20. Numero di animali/Peso lordo		
I.21.				I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24.		
I.25. Merce certificata per:						
Allevamento <input type="checkbox"/>						
I.26.				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>		
I.28. Identificazione della merce						
Specie (Nome scientifico)		Razza/Categoria	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Quantità	

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	<p>II.1. Attestato di polizia sanitaria</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i ratiti ⁽¹⁾ di cui al presente certificato:</p> <p>II.1.1. soddisfano le disposizioni della direttiva 90/539/CEE;</p> <p>II.1.2. hanno soggiornato nel territorio contrassegnato dal codice ⁽²⁾ per almeno tre mesi o dal momento della schiusa delle uova se di età inferiore a tre mesi; se si tratta di ratiti importati nel paese di origine, l'importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 90/539/CEE e delle eventuali decisioni complementari;</p> <p>⁽³⁾ [II.1.3. provengono dal territorio contrassegnato dal codice ⁽²⁾ che, alla data del rilascio del presente certificato, era indenne dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle quali definite dalla decisione 93/342/CEE;]</p> <p>⁽³⁾ ⁽⁶⁾ [o provengono dal territorio contrassegnato dal codice ⁽²⁾ che, alla data del rilascio del presente certificato, era indenne dall'influenza aviaria, ma non indenne dalla malattia di Newcastle quali definite dalla decisione 93/342/CEE;]</p> <p>II.1.4. sono stati esaminati all'atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;</p> <p>II.1.5. sono rimasti dal momento della schiusa delle uova o per almeno le ultime sei settimane prima dell'esportazione nello/negli stabilimento/i di cui al riquadro I.11 della parte I, ufficialmente riconosciuto/i in base a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell'allegato II della direttiva 90/539/CEE:</p> <p>a) il cui riconoscimento non è stato né sospeso né revocato;</p> <p>b) che non è/sono soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;</p> <p>c) intorno al/ai quale/i, in un raggio di 25 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria o di malattia di Newcastle da almeno 30 giorni;</p> <p>II.1.6. durante il periodo di cui al punto II.1.5 non hanno avuto contatti con ratiti non conformi ai requisiti indicati nel presente certificato o con altro pollame;</p> <p>II.1.7. provengono da un allevamento che:</p> <p>a) è stato esaminato all'atto del rilascio del presente certificato e non ha mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;</p> <p>⁽³⁾ ⁽⁶⁾ [b] non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;]</p> <p>⁽³⁾ o [b] è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con:</p> <p>.....</p> <p>(nome e tipo del ceppo virale — vivo o inattivato — della malattia di Newcastle utilizzato nel/i vaccino/i)</p> <p>all'età di settimane;]</p> <p>⁽³⁾ [c] è stato vaccinato con vaccini ufficialmente autorizzati il contro (ripetere se necessario);]</p> <p>⁽⁴⁾ [II.1.8. se originari di paesi dell'Asia o dell'Africa:]</p> <p>⁽³⁾ [a] sono stati tenuti in isolamento in un ambiente reso esente da zecche nel quadro di un programma ufficiale di lotta contro i roditori per almeno 21 giorni prima dell'esportazione;]</p> <p>⁽³⁾ o [b] prima di essere trasferiti nell'ambiente esente da zecche sono stati sottoposti a un trattamento atto a eliminare tutte le zecche di cui fossero portatori; caratteristiche del trattamento:;]</p> <p>⁽³⁾ o [c] dopo aver soggiornato 14 giorni in un ambiente esente da zecche, sono stati sottoposti a un saggio ELISA competitivo per la ricerca di anticorpi alla febbre emorragica del Congo e della Crimea e tutti i ratiti al termine dell'isolamento sono risultati negativi;]</p> <p>⁽⁴⁾ [II.2. Il Garanzie complementari]</p> <p>sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:</p> <p>⁽⁵⁾ [II.2.1. nel caso di partita destinata a uno Stato membro o una regione il cui status sia stato definito in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE, i ratiti di cui al presente certificato:</p> <p>⁽³⁾ [a] non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]</p>		

(³) o [b] sono stati tenuti in isolamento per 14 giorni, prima della spedizione, nell'azienda o in una stazione di quarantena sotto la supervisione di un veterinario ufficiale. A tale proposito nessun capo di pollame, compresi i ratiti presenti presso l'azienda di origine o la stazione di quarantena, a seconda dei casi, è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle nei 21 giorni precedenti la spedizione e nessun volatile non destinato alla spedizione è entrato durante tale periodo nell'azienda o nella stazione di quarantena. Inoltre non sono state effettuate vaccinazioni nella stazione di quarantena;]

(³) o [c] sono stati sottoposti, nei 14 giorni precedenti la spedizione, a esami sierologici per la ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle e sono risultati negativi ai test;]

II.2.2. vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 13 e/o 14 della direttiva 90/539/CEE:

.....
.....

(⁴) II.2.3. se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, i ratiti da riproduzione sono risultati negativi conformemente alle norme previste dalla decisione 2003/644/CE della Commissione;]

(⁴) II.2.4. se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, gli esemplari ovaiole (ratiti da reddito allevati per la produzione di uova da consumo) sono risultati negativi conformemente alle norme previste dalla decisione 2004/235/CE della Commissione.

(⁴) (⁶) [II.3. **Ulteriori requisiti sanitari previsti per i paesi non indenni dalla malattia di Newcastle]**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che i ratiti di cui al presente certificato:

a) sono stati tenuti sotto controllo ufficiale in una stazione di quarantena quale definita dall'articolo 2 della direttiva 90/539/CEE e riconosciuta dalle autorità competenti, per almeno 21 giorni prima dell'esportazione:

(numero di riconoscimento e indirizzo dell'impianto:);

b) da sette a dieci giorni dopo l'ingresso nella stazione di quarantena sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguita presso un laboratorio ufficiale su tamponi cloacali o campioni di feci prelevati da ogni volatile senza che venissero riscontrati isolati dei paramixovirus aviari di tipo 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4. Per tutti i volatili della partita erano stati ottenuti risultati favorevoli prima che essi lasciassero la stazione di quarantena in vista dell'esportazione;

c) provengono da allevamenti nei quali la sorveglianza della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano di campionamento statistico risultato negativo per almeno sei mesi prima dell'esportazione.]

II.4. **Attestato per il trasporto degli animali**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che i ratiti verranno trasportati:

II.4.1. in condizioni conformi a quelle prescritte dalla direttiva 91/628/CEE del Consiglio;

II.4.2. in casse o gabbie che:

a) contengono unicamente ratiti della stessa specie, categoria e tipo, provenienti dal medesimo stabilimento;

b) recano il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine;

c) sono chiuse secondo le istruzioni dell'autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;

d) sono progettate (così come i veicoli nei quali saranno trasportate) in modo tale da:

i) evitare la fuoriuscita di escrementi e ridurre al minimo la perdita di piume durante il trasporto;

ii) consentire l'ispezione visiva dei ratiti;

iii) consentire la pulizia e la disinfezione;

e) sono state pulite e disinfettate (così come i veicoli nei quali saranno trasportate) prima del carico, conformemente alle istruzioni impartite dall'autorità competente.

Note

Parte I:

— Riquadro I.8: indicare, se necessario, il codice della regione di origine, così come definito alla voce «codice del territorio» nell'allegato I, parte 1, colonna 2, della decisione 2006/696/CE (come da ultimo modificata).

— Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione e di allevamento.

- Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noto, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti.
- Riquadro I.28 (categoria): scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori *grandparent*/riproduttori *parent*/altri; (sistema di identificazione e numero di identificazione): i collari e i microchip devono riportare il codice ISO del paese di origine e i microchip devono essere conformi alle norme ISO.

Parte II:

- (1) Per «ratiti» si intendono i ratiti (*Struthioniformes*, *Casuariformes*, *Rheiformes*) allevati o tenuti in cattività a scopi di riproduzione e di reddito.
- (2) Codice del territorio, così come figura nell'allegato I, parte 1, colonna 2, della decisione 2006/696/CE (come da ultimo modificata).
- (3) Barrare la dicitura non pertinente.
- (4) Compilare se pertinente.
- (5) Qualora la partita non sia destinata a tali Stati membri o regioni (attualmente Finlandia e Svezia), barrare le garanzie di cui al punto II.2.1.
- (6) Requisito applicabile solo ai paesi contrassegnati dal codice «I» nella colonna 5 (Garanzie complementari) dell'allegato I, parte 1, della decisione 2006/696/CE (come da ultimo modificata).

Il presente certificato è valido 10 giorni.

Veterinario ufficiale

Cognome e nome (in stampatello):

Qualifica e titolo:

Autorità locale competente:

Data:

Firma:

Timbro:

Modello di certificato veterinario per pulcini di un giorno diversi da quelli dei ratiti (DOC)

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.	
	Nome		I.3. Autorità centrale competente			
	Indirizzo		I.4. Autorità locale competente			
	Tel.					
	I.5. Destinatario			I.6.		
	Nome					
	Indirizzo					
	Codice postale					
	Tel.					
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice
						I.10.
I.11. Luogo di origine			I.12.			
Nome		Numero di riconoscimento				
Indirizzo						
Nome		Numero di riconoscimento				
Indirizzo						
Nome		Numero di riconoscimento				
Indirizzo						
I.13. Luogo di carico			I.14. Data di partenza		Orario di partenza	
Indirizzo						
Numero di riconoscimento						
I.15. Mezzo di trasporto			I.16. PIF di entrata nell'UE			
Aereo <input type="checkbox"/>			Nave <input type="checkbox"/>			
Autocarro <input type="checkbox"/>			Vagone <input type="checkbox"/>			
Altro <input type="checkbox"/>						
Identificazione:			I.17. Numero/i CITES			
Riferimento documentale:						
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC)		
				I.20. Numero di animali/Peso lordo		
I.21.				I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24.		
I.25. Merce certificata per:						
Allevamento <input type="checkbox"/>						
I.26.			I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>			
I.28. Identificazione della merce						
Specie (Nome scientifico)		Razza/Categoria		Quantità		

Parte II: Certificazione	II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	II.1.	Attestato di polizia sanitaria		
		Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i pulcini di un giorno ⁽¹⁾ di cui al presente certificato:		
	II.1.1.	soddisfano le disposizioni della direttiva 90/539/CEE;		
	II.1.2.	sono nati nel territorio contrassegnato dal codice ⁽²⁾ . Se gli allevamenti da cui provengono le uova da cova sono stati importati nel paese di origine, l'importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 90/539/CEE e delle eventuali decisioni complementari;		
	II.1.3.	provengono dal territorio contrassegnato dal codice ⁽²⁾ che, alla data del rilascio del presente certificato, era indenne dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle quali definite dalla decisione 93/342/CEE;		
	II.1.4.	sono stati esaminati all'atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;		
	II.1.5.	sono nati nello/negli stabilimento/i di cui al riquadro I.11 della parte I, ufficialmente riconosciuto/i in base a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell'allegato II della direttiva 90/539/CEE:		
		a)	il cui riconoscimento non è stato né sospeso né revocato;	
		b)	che, al momento della spedizione, non era(no) soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;	
	c)	intorno al/ai quale/i, in un raggio di 25 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria o di malattia di Newcastle da almeno 30 giorni;		
II.1.6.	non hanno avuto alcun contatto con pollame non conforme ai requisiti indicati nel presente certificato o con uccelli selvatici;			
II.1.7.	sono nati da uova di allevamenti che:			
	a)	sono stati tenuti per almeno sei settimane immediatamente prima dell'esportazione in stabilimenti ufficialmente riconosciuti il cui riconoscimento non era né sospeso né revocato al momento della consegna delle uova da cova all'incubatoio;		
	b)	non sono situati in regioni che non sono indenni dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle;		
	c)	non presentano, alla data del rilascio del presente certificato, alcun segno clinico di malattie né elementi che facciano sospettare eventuali malattie;		
	d)	sono stati sottoposti a un programma di sorveglianza per:		
		⁽³⁾ [Salmonella pullorum, S. gallinarum e Mycoplasma gallisepticum (polli);]		
		⁽³⁾ e/o [Salmonella arizonae, S. pullorum e S. gallinarum, Mycoplasma meleagridis e M. gallisepticum (tacchini);]		
		⁽³⁾ e/o [Salmonella pullorum e S. gallinarum (faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre)]		
		secondo quanto prescritto dal capitolo III dell'allegato II della direttiva 90/539/CEE e non sono risultati infettati da tali agenti né hanno mostrato elementi che facessero sospettare un'infezione da parte di tali agenti;]		
	⁽³⁾ [e]	non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]		
	⁽³⁾ o	[sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con:		
			
		(nome e tipo del ceppo virale — vivo o inattivato — della malattia di Newcastle utilizzato nel/i vaccino/i)		
		all'età di settimane;]		
	⁽³⁾ [f]	sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati		
		il contro (ripetere se necessario);]		
II.1.8.	sono nati da uova che:			
	a)	prima della consegna all'incubatoio erano state contrassegnate conformemente a quanto disposto dall'autorità competente;		
	b)	erano state disinfettate conformemente a quanto disposto dall'autorità competente;		
II.1.9.	sono nati il (data);			
II.1.10.	sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati il contro (ripetere se necessario).			

II.2. **Garanzie complementari**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:

(⁵) II.2.1. nel caso di partita destinata a uno Stato membro o una regione il cui status sia stato definito in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE, i pulcini di un giorno di cui al presente certificato derivano da uova da cova di allevamenti che:

(³) [i] non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]

(³) o [ii] sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;]

(³) o [iii] sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data di raccolta delle uova;]

II.2.2. vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 13 e/o 14 della direttiva 90/539/CEE:

(⁴) II.2.3. se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, i pulcini di un giorno da introdurre in allevamenti di pollame riproduttore o da reddito provengono da allevamenti che sono risultati negativi conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.

(⁶) II.3. **Ulteriori requisiti sanitari**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che, benché l'uso di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi ai requisiti particolari di cui all'allegato B, punto 2, della decisione 93/342/CEE non sia vietato in (²):

II.3.1. il pollame riproduttore dal quale provengono i pulcini di un giorno:

a) non è stato vaccinato con tali vaccini da almeno 12 mesi;

b) proviene da un allevamento che è stato sottoposto, non oltre 14 giorni prima della spedizione, a una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguita presso un laboratorio ufficiale su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili di ciascun allevamento, la quale non ha rivelato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;

c) nei 60 giorni precedenti la spedizione non è venuto a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b);

d) nei 14 giorni di cui alla lettera b) è stato tenuto in isolamento sotto controllo ufficiale nell'azienda di origine;

II.3.2. le uova da cova da cui i pulcini di un giorno sono nati non sono venute a contatto, nell'incubatoio o durante il trasporto, con uova o pollame che non soddisfano i requisiti di cui sopra.]

II.4. **Attestato per il trasporto degli animali**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:

II.4.1. i pulcini di un giorno di cui al presente certificato saranno trasportati in scatole a perdere utilizzate per la prima volta, che:

a) contengono unicamente pulcini di un giorno della stessa specie, categoria e tipo, provenienti dallo stesso stabilimento;

b) recano le seguenti informazioni:

— il nome del paese di destinazione,

— la specie di pollame,

— il numero di pulcini,

— la categoria e il tipo di produzione cui sono destinati,

— il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione,

— il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine,

— lo Stato membro di destinazione;

c) sono chiuse secondo le istruzioni dell'autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;

II.4.2. i contenitori e i veicoli in cui sono state trasportate le scatole di cui al punto II.4.1 sono stati puliti e disinfettati prima del carico conformemente alle istruzioni delle autorità competenti.

Note

Parte I:

- Riquadro I.8: indicare, se necessario, il codice della regione di origine, così come definito alla voce «codice del territorio» nell'allegato I, parte 1, colonna 2, della decisione 2006/696/CE (come da ultimo modificata).
- Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento degli incubatoi e dello stabilimento di riproduzione.
- Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noto, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti.
- Riquadro I.19: utilizzare il codice NC corrispondente, ovvero 01.05 o 01.06.39.
- Riquadro I.28: (categoria): scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori *grandparent*/riproduttori *parent*/razza ovaioia/broiler/altri.

Parte II:

- (1) «Pulcini di un giorno» così come definiti nella decisione 2006/696/CE (come da ultimo modificata).
- (2) Codice del territorio, così come figura nell'allegato I, parte 1, colonna 2, della decisione 2006/696/CE (come da ultimo modificata).
- (3) Barrare la dicitura non pertinente.
- (4) Compilare se pertinente.
- (5) Qualora la partita non sia destinata a tali Stati membri o regioni (attualmente Finlandia e Svezia), barrare le garanzie di cui al punto II.2.1.
- (6) Questa garanzia deve essere fornita unicamente per il pollame proveniente da paesi o parti di paesi cui si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4, della decisione 93/342/CEE. Barrare nel caso di pollame proveniente da altri paesi.

Il presente certificato è valido 10 giorni.

Veterinario ufficiale

Cognome e nome (in stampatello):

Qualifica e titolo:

Autorità locale competente:

Data:

Firma:

Timbro:

Modello di certificato veterinario per pulcini di un giorno di ratiti (DOR)

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. Numero di riferimento del certificato	I.2.a.		
	Nome		I.3. Autorità centrale competente			
	Indirizzo		I.4. Autorità locale competente			
	Tel.					
	I.5. Destinatario		I.6.			
	Nome					
	Indirizzo					
	Codice postale					
	Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO
I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca		Numero di riconoscimento		I.12.		
Nome		Indirizzo				
Nome		Numero di riconoscimento				
Indirizzo						
Nome		Numero di riconoscimento				
Indirizzo						
I.13. Luogo di carico		Numero di riconoscimento		I.14. Data di partenza	Orario di partenza	
Indirizzo						
I.15. Mezzo di trasporto		I.16. PIF di entrata nell'UE		I.17. Numero/i CITES		
Aereo <input type="checkbox"/>		Nave <input type="checkbox"/>		Vagone <input type="checkbox"/>		
Autocarro <input type="checkbox"/>		Altro <input type="checkbox"/>				
Identificazione:						
Riferimento documentale:						
I.18. Descrizione della merce			I.19. Codice del prodotto (codice NC)		I.20. Numero di animali/Peso lordo	
			01.06.39			
I.21.			I.22. Numero di colli			
I.23. Numero del sigillo e numero del container			I.24.			
I.25. Merce certificata per:						
Allevamento <input type="checkbox"/>						
I.26.			I.27. Per importazione o ammissione nell'UE		<input type="checkbox"/>	
I.28. Identificazione della merce						
Specie (Nome scientifico)		Razza/Categoria		Quantità		

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	<p>II.1. Attestato di polizia sanitaria</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che i pulcini di un giorno ⁽¹⁾ di cui al presente certificato:</p> <p>II.1.1. soddisfano le disposizioni della direttiva 90/539/CEE;</p> <p>II.1.2. sono nati nel territorio contrassegnato dal codice ⁽²⁾. Se gli allevamenti da cui provengono le uova da cova sono stati importati nel paese di origine, l'importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 90/539/CEE e delle eventuali decisioni complementari;</p> <p>⁽³⁾ [II.1.3. provengono dal territorio contrassegnato dal codice ⁽²⁾ che, alla data del rilascio del presente certificato, era indenne dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle quali definite dalla decisione 93/342/CEE;]</p> <p>⁽³⁾ ⁽⁶⁾ [o provengono dal territorio contrassegnato dal codice ⁽²⁾ che, alla data del rilascio del presente certificato, era indenne dall'influenza aviaria, ma non indenne dalla malattia di Newcastle quali definite dalla decisione 93/342/CEE;]</p> <p>II.1.4. sono stati esaminati all'atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;</p> <p>II.1.5. sono nati nello/negli stabilimento/i di cui al riquadro I.11 della parte I, ufficialmente riconosciuto/i in base a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell'allegato II della direttiva 90/539/CEE:</p> <p>a) il cui riconoscimento non è stato né sospeso né revocato;</p> <p>b) che, al momento della spedizione, non è/sono soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;</p> <p>c) intorno al/ai quale/i, in un raggio di 25 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria o di malattia di Newcastle da almeno 30 giorni;</p> <p>II.1.6. non hanno avuto contatti con ratiti o altro pollame non conformi ai requisiti indicati nel presente certificato;</p> <p>II.1.7. sono nati da uova di allevamenti che:</p> <p>a) sono stati tenuti per oltre sei settimane in stabilimenti ufficialmente riconosciuti il cui riconoscimento non era sospeso o revocato al momento della consegna delle uova da cova all'incubatoio;</p> <p>⁽³⁾ [b) si trovano in regioni indenni dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle;]</p> <p>⁽³⁾ ⁽⁶⁾ o [si trovano in regioni indenni dall'influenza aviaria;]</p> <p>c) non presentano, alla data del rilascio del presente certificato, alcun segno clinico di malattie né elementi che facciano sospettare eventuali malattie;</p> <p>⁽³⁾ [d) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]</p> <p>⁽³⁾ o [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con:</p> <p>.....</p> <p>(nome e tipo del ceppo virale — vivo o inattivato — della malattia di Newcastle utilizzato nel/i vaccino/i)</p> <p>all'età di settimane;]</p> <p>⁽³⁾ [e) sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati</p> <p>il contro (ripetere se necessario);]</p> <p>II.1.8. sono nati da uova che:</p> <p>a) prima della consegna all'incubatoio erano state contrassegnate conformemente a quanto disposto dall'autorità competente;</p> <p>b) erano state disinfettate conformemente a quanto disposto dall'autorità competente;</p> <p>II.1.9. sono nati il (data);</p> <p>II.1.10. sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati il contro (ripetere se necessario).]</p> <p>⁽⁴⁾ [II.2. Garanzie complementari]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:</p>		

(⁵) [II.2.1. nel caso di partita destinata a uno Stato membro o una regione il cui status sia stato definito in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE, i pulcini di un giorno di cui al presente certificato provengono da:

a) uova da cova di allevamenti che:

(³) [i] non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]

(³) o [ii] sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;]

(³) o [iii] sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data di raccolta delle uova;]

b) un incubatoio le cui pratiche di lavoro garantiscono che tali uova siano incubate in tempi e locali assolutamente separati rispetto alle uova che non soddisfano i requisiti di cui alla lettera a);]

II.2.2. vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 13 e/o 14 della direttiva 90/539/CEE:

.....

(⁴) II.2.3. se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, i pulcini di un giorno da introdurre in allevamenti di pollame riproduttore o da reddito provengono da allevamenti che sono risultati negativi conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.

(⁶) [II.3. **Ulteriori requisiti sanitari previsti per i paesi non indenni dalla malattia di Newcastle**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:

II.3.1. i ratiti da riproduzione dai quali provengono i pulcini di un giorno:

a) sono stati posti in isolamento sotto controllo ufficiale non meno di 30 giorni prima della deposizione delle uova da cova dalle quali sono nati i pulcini di un giorno destinati all'esportazione;

b) da sette a dieci giorni dopo l'ingresso in isolamento sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguita presso un laboratorio ufficiale su tamponi cloacali o campioni di feci prelevati da ogni volatile senza che venissero riscontrati isolati dei paramixovirus aviari di tipo 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4. Prima che i pulcini di un giorno lasciassero l'incubatoio in vista dell'esportazione, tutti i test avevano dato risultati favorevoli;

c) non sono stati a contatto, negli ultimi 30 giorni precedenti la deposizione e durante la deposizione delle uova da cova dalle quali sono nati i pulcini di un giorno destinati all'esportazione, con pollame (ratiti inclusi) che non soddisfa i requisiti indicati alle lettere a), b) e d);

d) provengono da allevamenti nei quali la sorveglianza della malattia di Newcastle è effettuata mediante un piano di campionamento statistico risultato negativo per almeno sei mesi prima dell'esportazione;

II.3.2. le uova da cova da cui sono nati i pulcini di un giorno e i pulcini di un giorno stessi non sono stati a contatto, nell'incubatoio o durante il trasporto, con uova o pollame che non soddisfano i requisiti suddetti.

II.4. **Attestato per il trasporto degli animali**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:

II.4.1. i pulcini di un giorno di cui al presente certificato saranno trasportati:

II.4.1.1. in condizioni conformi a quelle prescritte dalla direttiva 91/628/CEE del Consiglio;

II.4.1.2. in scatole a perdere, perfettamente pulite, utilizzate per la prima volta, che:

a) contengono unicamente pulcini di un giorno della stessa specie, categoria e tipo, provenienti dallo stesso stabilimento;

b) recano, in caratteri leggibili e in almeno una lingua comunitaria, le seguenti indicazioni:

— il nome del paese di destinazione,

— le specie di ratiti di cui trattasi,

— il numero di pulcini,

— la categoria e il tipo di produzione cui sono destinati,

— il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione,

— il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine,

— la data di spedizione,

— lo Stato membro di destinazione;

c) sono chiuse secondo le istruzioni dell'autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;

II.4.2. i contenitori e i veicoli in cui sono state trasportate le scatole di cui al punto II.4.1.2 sono stati puliti e disinfettati prima del carico conformemente alle istruzioni delle autorità competenti.

Note

Parte I:

- Riquadro I.8: indicare, se necessario, il codice della regione di origine, così come definito alla voce «codice del territorio» nell'allegato I, parte 1, colonna 2, della decisione 2006/696/CE (come da ultimo modificata).
- Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dell'incubatoio e dello stabilimento di riproduzione.
- Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noto, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti.
- Riquadro I.28 (categoria): scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori *grandparent*/riproduttori *parent*/altri.

Parte II:

- (1) Per «pulcini di un giorno» si intendono ratiti di meno di 72 ore.
- (2) Codice del territorio, così come figura nell'allegato I, parte 1, colonna 2, della decisione 2006/696/CE (come da ultimo modificata).
- (3) Barrare la dicitura non pertinente.
- (4) Compilare se pertinente.
- (5) Qualora la partita non sia destinata a tali Stati membri o regioni (attualmente Finlandia e Svezia), barrare le garanzie di cui al punto II.2.1.
- (6) Requisito applicabile solo ai paesi contrassegnati dal codice «II» nella colonna 5 (Garanzie complementari) dell'allegato I, parte 1, della decisione 2006/696/CE (come da ultimo modificata).

Il presente certificato è valido 10 giorni.

Veterinario ufficiale

Cognome e nome (in stampatello):

Qualifica e titolo:

Autorità locale competente:

Data:

Firma:

Timbro:

Modello di certificato veterinario per uova da cova di pollame diverso dai ratiti (HEP)

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.	
	Nome		I.3. Autorità centrale competente			
	Indirizzo		I.4. Autorità locale competente			
	Tel.					
	I.5. Destinatario		I.6.			
	Nome					
	Indirizzo					
	Codice postale					
	Tel.					
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice
						Codice ISO
						I.10.
I.11. Luogo di origine/Luogo di pesca		I.12.				
Nome		Numero di riconoscimento				
Indirizzo						
Nome		Numero di riconoscimento				
Indirizzo						
Nome		Numero di riconoscimento				
Indirizzo						
I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza		Orario di partenza		
Indirizzo		Numero di riconoscimento				
I.15. Mezzo di trasporto		I.16. PIF di entrata nell'UE				
Aereo <input type="checkbox"/>		Nave <input type="checkbox"/>		Vagone <input type="checkbox"/>		
Autocarro <input type="checkbox"/>		Altro <input type="checkbox"/>				
Identificazione:		I.17. Numero/i CITES				
Riferimento documentale:						
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC)		
				04.07		
				I.20. Numero di animali/Peso lordo		
I.21.				I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24.		
I.25. Merce certificata per:						
Allevamento <input type="checkbox"/>						
I.26.				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>		
I.28. Identificazione della merce						
Specie (Nome scientifico)		Razza/Categoria	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Quantità	

HEP (uova da cova di pollame diverso dai ratiti)

Parte II: Certificazione	II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	II.1.	Attestato di polizia sanitaria		
		Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova da cova ⁽¹⁾ di cui al presente certificato:		
	II.1.1.	sono conformi alla direttiva 90/539/CEE;		
	II.1.2.	provengono da allevamenti che sono rimasti nel territorio contrassegnato dal codice ⁽²⁾ per almeno tre mesi. Se si tratta di allevamenti importati nel paese di origine, l'importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 90/539/CEE e delle eventuali decisioni complementari;		
	II.1.3.	provengono dal territorio contrassegnato dal codice ⁽²⁾ che, alla data del rilascio del presente certificato, era indenne dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle quali definite dalla decisione 93/342/CEE;		
	II.1.4.	provengono da allevamenti che:		
	a)	sono stati esaminati all'atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;		
	b)	sono rimasti per almeno le ultime sei settimane prima dell'esportazione nello/negli stabilimento/i di cui al riquadro I.11 della parte I, ufficialmente riconosciuto/i in base a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell'allegato II della direttiva 90/539/CEE:		
		— il cui riconoscimento non è stato né sospeso né revocato;		
	— che non è/sono soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;			
	intorno al/ai quale/i, in un raggio di 25 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria o di malattia di Newcastle da almeno 30 giorni;			
c)	non hanno avuto, durante il periodo di cui alla lettera b), alcun contatto con pollame non conforme ai requisiti indicati nel presente certificato o con uccelli selvatici;			
d)	sono stati sottoposti a un programma di sorveglianza per:			
	⁽³⁾ [Salmonella pullorum, S. gallinarum e Mycoplasma gallisepticum (polli);]			
	⁽³⁾ e/o [Salmonella arizonae, S. pullorum e S. gallinarum, Mycoplasma meleagridis e M. gallisepticum (tacchini);]			
	⁽³⁾ e/o [Salmonella pullorum e S. gallinarum (faraone, quaglie, fagiani, pernici e anatre)]			
	secondo quanto prescritto dal capitolo III dell'allegato II della direttiva 90/539/CEE e non sono risultati infettati da tali agenti né hanno mostrato elementi che facessero sospettare un'infezione da parte di tali agenti;]			
⁽³⁾ e)	[non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]			
⁽³⁾ o	[sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con:			
			
	(nome e tipo del ceppo virale — vivo o inattivato — della malattia di Newcastle utilizzato nel/i vaccino/i)			
	all'età di settimane;]			
⁽³⁾ [f)	sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati il contro (ripetere se necessario);]			
II.1.5.	sono state contrassegnate come indicato al punto I.28 del certificato con(inchiostro colorato)			
II.1.6.	sono state disinfettate secondo le istruzioni del sottoscritto con (nome del prodotto e della sostanza attiva) per (tempo espresso in minuti);			
II.1.7.	sono state raccolte tra il e il (date).			
II.2.	Garanzie complementari			
	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:			
⁽⁴⁾ [II.2.1.	nel caso di partita destinata a uno Stato membro o una regione il cui status sia stato definito in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE, le uova da cova di cui al presente certificato derivano da pollame che:			
⁽³⁾ a)	non è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle;			

(³) o b) è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;

(³) o c) è stato vaccinato contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data indicata al precedente punto II.1.7;]

II.2.2. vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 13 e/o 14 della direttiva 90/539/CEE:

..... :

(³) II.2.3. se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, le uova da cova provengono da allevamenti che sono risultati negativi conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.

(⁵) [II.3. **Ulteriori requisiti sanitari previsti per i paesi non indenni dalla malattia di Newcastle**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che, benché l'uso di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi ai requisiti particolari di cui all'allegato B, punto 2, della decisione 93/342/CEE non sia vietato in (²), il pollame da cui sono ottenute le uova da cova:

a) non è stato vaccinato con tali vaccini da almeno 12 mesi;

b) proviene da un allevamento che è stato sottoposto, non oltre 14 giorni prima della spedizione, a una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguita presso un laboratorio ufficiale su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili dell'allevamento interessato, la quale non ha rivelato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;

c) nei 60 giorni precedenti la spedizione non è venuto a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b);

d) nei 14 giorni di cui alla lettera b) è stato tenuto in isolamento sotto controllo ufficiale nell'azienda di origine.]

II.4. **Attestato per il trasporto degli animali**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:

II.4.1. le uova da cova saranno trasportate in scatole a perdere, perfettamente pulite, utilizzate per la prima volta, che:

a) contengono unicamente uova da cova della stessa specie, categoria e tipo, provenienti dal medesimo stabilimento;

b) recano le seguenti indicazioni:

— il nome del paese di destinazione,

— la specie di pollame,

— il numero di uova,

— la categoria e il tipo di produzione cui sono destinate,

— il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione,

— il numero di riconoscimento dello stabilimento di origine,

— lo Stato membro di destinazione;

c) sono chiuse secondo le istruzioni dell'autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;

II.4.2. i contenitori e i veicoli in cui sono state trasportate le scatole di cui al punto II.4.1 sono stati puliti e disinfettati prima del carico conformemente alle istruzioni delle autorità competenti.

Note

Parte I:

— Riquadro I.8: indicare, se necessario, il codice della regione di origine, così come definito alla voce «codice del territorio» nell'allegato I, parte 1, colonna 2, della decisione 2006/696/CE (come da ultimo modificata).

— Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione.

— Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noto, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti.

— Riquadro I.28 (categoria): scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori *grandparent*/riproduttori *parent*/pollastre ovaiole/uova di tacchino destinate al consumo/altri; (sistema di identificazione e numero di identificazione): apporre la marcatura delle uova.

Parte II:

- (1) Uova da cova di pollame così come definito nella decisione 2006/696/CE (come da ultimo modificata), esclusi i ratiti.
- (2) Codice del territorio, così come figura nell'allegato I, parte 1, colonna 2, della decisione 2006/696/CE (come da ultimo modificata).
- (3) Barrare la dicitura non pertinente.
- (4) Qualora la partita non sia destinata a tali Stati membri o regioni (attualmente Finlandia e Svezia), barrare le garanzie di cui al punto II.2.1.
- (5) Questa garanzia deve essere fornita unicamente per il pollame proveniente da paesi o parti di paesi cui si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4, della decisione 93/342/CEE. Barrare nel caso di pollame proveniente da altri paesi.

Il presente certificato è valido 10 giorni.

Veterinario ufficiale

Cognome e nome (in stampatello):

Qualifica e titolo:

Autorità locale competente:

Data:

Firma:

Timbro:

Modello di certificato veterinario per uova da cova di ratiti (HER)

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.	
	Nome					
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente			
	Tel.		I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario		I.6.			
	Nome					
	Indirizzo					
	Codice postale					
	Tel.					
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice
						Codice ISO
						I.10.
I.11. Luogo di origine		Numero di riconoscimento		I.12.		
Nome						
Indirizzo						
Nome		Numero di riconoscimento				
Indirizzo						
Nome		Numero di riconoscimento				
Indirizzo						
I.13. Luogo di carico		Numero di riconoscimento		I.14. Data di partenza		Orario di partenza
Indirizzo						
I.15. Mezzo di trasporto		I.16. PIF di entrata nell'UE				
Aereo <input type="checkbox"/>		Nave <input type="checkbox"/>	Vagone <input type="checkbox"/>			
Autocarro <input type="checkbox"/>		Altro <input type="checkbox"/>				
Identificazione:		I.17. Numero/i CITES				
Riferimento documentale:						
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC)		
				04.07		
				I.20. Numero di animali/Peso lordo		
I.21.				I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24.		
I.25. Merce certificata per:						
Allevamento <input type="checkbox"/>						
I.26.				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>		
I.28. Identificazione della merce						
Specie (Nome scientifico) Razza/Categoria Sistema di identificazione Numero di identificazione Quantità						

Parte II: Certificazione	II. Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	<p>II.1. Attestato di polizia sanitaria</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le uova da cova ⁽¹⁾ di cui al presente certificato:</p> <p>II.1.1. sono conformi alla direttiva 90/539/CEE;</p> <p>II.1.2. provengono da allevamenti che sono rimasti nel territorio contrassegnato dal codice ⁽²⁾ per almeno tre mesi. Se si tratta di allevamenti importati nel paese di origine, l'importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 90/539/CEE e delle eventuali decisioni complementari;</p> <p>⁽³⁾ ⁽⁷⁾ [II.1.3. a) provengono dal territorio contrassegnato dal codice ⁽²⁾ che, alla data del rilascio del presente certificato, era indenne dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle quali definite dalla decisione 93/342/CEE;]</p> <p>⁽³⁾ ⁽⁶⁾ o [b) provengono dal territorio contrassegnato dal codice ⁽²⁾ che è indenne dall'influenza aviaria e non è indenne dalla malattia di Newcastle quali definite dalla decisione 93/342/CEE;]</p> <p>II.1.4. provengono da allevamenti che:</p> <p>a) sono stati esaminati all'atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;</p> <p>b) sono rimasti per almeno sei settimane prima dell'esportazione immediata nello/negli stabilimento/i di cui al riquadro I.11 della parte I, ufficialmente riconosciuto/i in base a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell'allegato II della direttiva 90/539/CEE:</p> <p>— il cui riconoscimento non è stato né sospeso né revocato,</p> <p>— che non è/sono soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria,</p> <p>intorno al/ai quale/i, in un raggio di 25 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria o di malattia di Newcastle da almeno 30 giorni;</p> <p>c) non hanno avuto, durante il periodo di cui alla lettera b), alcun contatto con pollame non conforme ai requisiti indicati nel presente certificato;</p> <p>d) non hanno avuto, durante il periodo di cui alla lettera b), alcun contatto con ratiti o altro pollame non conformi ai requisiti indicati nel presente certificato;</p> <p>⁽³⁾ [e) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]</p> <p>⁽³⁾ [o) sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con:</p> <p>.....</p> <p>(nome e tipo del ceppo virale — vivo o inattivato — della malattia di Newcastle utilizzato nel/i vaccino/i)</p> <p>all'età di settimane;]</p> <p>⁽³⁾ [sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati</p> <p>il contro (ripetere se necessario);]</p> <p>II.1.5. ⁽⁵⁾ sono state contrassegnate come indicato al punto I.28 del certificato con (inchiostro colorato);</p> <p>II.1.6. sono state disinfettate secondo le istruzioni del sottoscritto con (nome del prodotto e della sostanza attiva) per (tempo espresso in minuti);</p> <p>II.1.7. sono state raccolte tra il e il (date).</p> <p>⁽⁴⁾ [II.2. Garanzie complementari]</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:</p> <p>⁽⁸⁾ [II.2.1. nel caso di partita destinata a uno Stato membro o una regione il cui status sia stato definito in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE, le uova di un giorno di cui al presente certificato derivano da ratiti che:</p> <p>⁽³⁾ [a) non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]</p> <p>⁽³⁾ o [b) sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato;]</p> <p>⁽³⁾ o [c) sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo al più tardi 60 giorni prima della data iniziale indicata al precedente punto II.1.7;]</p>		

II.2.2. vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 13 e/o 14 della direttiva 90/539/CEE:

.....;

(⁴) II.2.3. se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, le uova da cova provengono da allevamenti che sono risultati negativi conformemente alle disposizioni della decisione 2003/644/CE della Commissione.

(⁶) [II.3. **Ulteriori requisiti sanitari previsti per i paesi non indenni dalla malattia di Newcastle**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che i ratiti da riproduzione da cui sono ottenute le uova da cova:

- a) sono stati posti in isolamento sotto controllo ufficiale non meno di 30 giorni prima della deposizione delle uova da cova destinate all'esportazione;
- b) da sette a dieci giorni dopo l'ingresso in isolamento sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguita presso un laboratorio ufficiale su tamponi cloacali o campioni di feci prelevati da ogni volatile senza che venissero riscontrati isolati dei paramixovirus aviari di tipo 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4. Per tutti i volatili erano stati ottenuti risultati favorevoli prima che le uova lasciassero l'impianto di isolamento per essere esportate;
- c) non sono stati a contatto, negli ultimi 30 giorni precedenti la deposizione e durante la deposizione delle uova da cova destinate all'esportazione, con pollame (ratiti inclusi) che non soddisfa i requisiti indicati alle lettere a), b) e d);
- d) provengono da allevamenti nei quali la sorveglianza della malattia di Newcastle è effettuata mediante un piano di campionamento statistico risultato negativo per almeno sei mesi prima dell'esportazione.]

II.4. **Attestato per il trasporto degli animali**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:

II.4.1. le uova da cova saranno trasportate in scatole a perdere, perfettamente pulite, utilizzate per la prima volta, che:

- a) contengono unicamente uova da cova della stessa specie, categoria e tipo, provenienti dal medesimo stabilimento;
- b) recano, in caratteri leggibili e in almeno una lingua comunitaria, le seguenti indicazioni:
 - la dicitura «cova»,
 - il nome del paese di destinazione,
 - le specie di ratiti di cui trattasi,
 - il numero di uova,
 - la categoria e il tipo di produzione cui sono destinate,
 - il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione,
 - il nome e l'indirizzo dello stabilimento di origine,
 - la data di spedizione,
 - lo Stato membro di destinazione;
- c) sono chiuse secondo le istruzioni dell'autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;

II.4.2. i contenitori e i veicoli in cui sono state trasportate le scatole di cui al punto II.4.1 sono stati puliti e disinfettati prima del carico conformemente alle istruzioni delle autorità competenti.

Note

Parte I:

- Riquadro I.8: indicare, se necessario, il codice della regione di origine, così come definito alla voce «codice del territorio» nell'allegato I, parte 1, colonna 2, della decisione 2006/696/CE (come da ultimo modificata).
- Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione.
- Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noto, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti.
- Riquadro I.28 (categoria): scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori *grandparent*/riproduttori *parent*/altri; (sistema di identificazione e numero di identificazione): apporre la marcatura delle uova.

Parte II:

- (1) Per uova da cova di ratiti si intendono uova di *Struthioniformes*, *Casuariformes*, *Rheiformes*.
- (2) Codice del territorio, così come figura nell'allegato I, parte 1, colonna 2, della decisione 2006/696/CE (come da ultimo modificata).
- (3) Barrare la dicitura non pertinente.
- (4) Da compilare, se del caso.
- (5) Al momento della spedizione le uova devono essere tutte contrassegnate conformemente al regolamento (CEE) n. 1868/77 della Commissione, anche con l'indicazione, in inchiostro nero indelebile, del numero di registrazione dello stabilimento di riproduzione; la marcatura deve essere leggibile e in almeno una lingua comunitaria.
- (6) Requisito applicabile solo ai paesi contrassegnati dal codice «III» nella colonna 5 (Garanzie complementari) dell'allegato I, parte 1, della decisione 2006/696/CE (come da ultimo modificata).
- (7) Requisito non applicabile ai paesi contrassegnati dal codice «I» nella colonna 5 (Garanzie complementari) dell'allegato I, parte 1, della decisione 2006/696/CE (come da ultimo modificata).
- (8) Qualora la partita non sia destinata a tali Stati membri o regioni (attualmente Finlandia e Svezia), barrare le garanzie di cui al punto II.2.1.

Il presente certificato è valido 10 giorni.

Veterinario ufficiale

Cognome e nome (in stampatello):

Qualifica e titolo:

Autorità locale competente:

Data:

Firma:

Timbro:

Modello di certificato veterinario per uova esenti da organismi patogeni specifici (SPF)

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.	
	Nome		I.3. Autorità centrale competente			
	Indirizzo		I.4. Autorità locale competente			
	Tel.					
	I.5. Destinatario			I.6.		
	Nome					
	Indirizzo					
	Codice postale					
	Tel.					
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice
						I.10.
I.11. Luogo di origine			I.12.			
Nome		Numero di riconoscimento				
Indirizzo						
Nome		Numero di riconoscimento				
Indirizzo						
Nome		Numero di riconoscimento				
Indirizzo						
I.13. Luogo di carico			I.14. Data di partenza		Orario di partenza	
Indirizzo						
Numero di riconoscimento						
I.15. Mezzo di trasporto			I.16. PIF di entrata nell'UE			
Aereo <input type="checkbox"/>			Nave <input type="checkbox"/>			
Autocarro <input type="checkbox"/>			Vagone <input type="checkbox"/>			
Altro <input type="checkbox"/>						
Identificazione:			I.17. Numero/i CITES			
Riferimento documentale:						
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC)		
				04.07		
				I.20. Numero di animali/Peso lordo		
I.21.				I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24.		
I.25. Merce certificata per:						
Uso tecnico <input type="checkbox"/>						
I.26.			I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>			
I.28. Identificazione della merce						
Specie (Nome scientifico)		Sistema di identificazione		Numero di identificazione	Quantità	

SPF (uova esenti da organismi patogeni specifici)

Parte II: Certificazione	II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.	
	II.1.	Attestato sanitario	Il sottoscritto, veterinario ufficiale, conformemente alle disposizioni della direttiva 90/539/CEE, certifica che le uova esenti da organismi patogeni specifici ⁽¹⁾ di cui al presente certificato:		
	II.1.1.	provengono da allevamenti di polli che:			
		a)	sono esenti da organismi patogeni specifici secondo quanto descritto nella Farmacopea europea ⁽²⁾ e tutti i test e gli esami clinici richiesti per il riconoscimento di questa qualificazione specifica hanno dato risultati favorevoli, compresi i test per l'influenza aviaria e la malattia di Newcastle, effettuati nei 30 giorni precedenti la data di spedizione e risultati negativi;		
		b)	sono stati sottoposti a esame clinico almeno una volta la settimana secondo quanto descritto nella Farmacopea europea ⁽²⁾ senza presentare segni clinici di malattie né elementi che ne facessero sospettare la presenza;		
		c)	sono rimasti per almeno le ultime sei settimane prima dell'esportazione nello/negli stabilimento/i di cui al riquadro I.11 della parte I, ufficialmente riconosciuto/i in base a requisiti almeno equivalenti a quelli che figurano nell'allegato II della direttiva 90/539/CEE:		
			— il cui riconoscimento non è stato né sospeso né revocato,		
			— che non è/sono soggetto/i ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;		
		d)	non hanno avuto, durante il periodo di cui alla lettera c), alcun contatto con pollame non conforme ai requisiti indicati nel presente certificato o con uccelli selvatici;		
	II.1.2.	sono state contrassegnate con inchiostro colorato secondo quanto indicato nel presente certificato al riquadro I.28 sotto la voce «numero di identificazione»;			
II.1.3.	sono state raccolte tra il e il (date);				
II.1.4.	saranno trasportate in scatole a perdere, perfettamente pulite, utilizzate per la prima volta, che:				
	a)	contengono unicamente uova provenienti dallo stesso stabilimento;			
	b)	sono chiaramente contrassegnate con le seguenti indicazioni:			
		— il nome e il codice ISO del paese di origine,			
		— «uova esenti da organismi patogeni specifici destinate unicamente a usi diagnostici, di ricerca o farmaceutici»,			
		— il numero di uova,			
		— il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento dello stabilimento di produzione,			
		— lo Stato membro di destinazione;			
	c)	sono chiuse secondo le istruzioni dell'autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto, e sono ermetiche;			
II.1.5.	i contenitori e i veicoli in cui sono state trasportate le scatole di cui al punto II.1.4 sono stati puliti e disinfettati prima del carico conformemente alle istruzioni delle autorità competenti.				
<i>Note</i>					
Parte I:					
— Riquadro I.8: indicare, se necessario, il codice della regione di origine, così come definito alla voce «codice del territorio» nell'allegato I, parte 1, colonna 2, della decisione 2006/696/CE (come da ultimo modificata).					
— Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di riproduzione.					
— Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noto, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti.					
— Riquadro I.28: numero di identificazione. Indicare la marcatura delle uova, compreso il numero dello stabilimento e il codice ISO del paese di origine.					
Parte II:					
(1) Uova da cova così come definite nella decisione 2006/696/CE, ottenute da «allevamenti di polli esenti da organismi patogeni specifici» secondo quanto descritto nella Farmacopea europea, e destinate esclusivamente a usi diagnostici, di ricerca o farmaceutici.					
(2) Ultima edizione.					
Il presente certificato è valido 15 giorni.					

Veterinario ufficiale

Cognome e nome (in stampatello):

Qualifica e titolo:

Autorità locale competente:

Data:

Firma:

Timbro:

Modello di certificato veterinario per pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento della selvaggina da penna diverso dai ratiti (SRP)

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. Numero di riferimento del certificato	I.2.a.		
	Nome		I.3. Autorità centrale competente			
	Indirizzo		I.4. Autorità locale competente			
	Tel.					
	I.5. Destinatario			I.6.		
	Nome					
	Indirizzo					
	Codice postale					
	Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO
I.11. Luogo di origine			I.12.			
Nome		Numero di riconoscimento				
Indirizzo						
Nome		Numero di riconoscimento				
Indirizzo						
Nome		Numero di riconoscimento				
Indirizzo						
I.13. Luogo di carico			I.14. Data di partenza		Orario di partenza	
Indirizzo			Numero di riconoscimento			
I.15. Mezzo di trasporto			I.16. PIF di entrata nell'UE			
Aereo <input type="checkbox"/>			Nave <input type="checkbox"/>			
Autocarro <input type="checkbox"/>			Vagone <input type="checkbox"/>			
Altro <input type="checkbox"/>			I.17. Numero/i CITES			
Identificazione: Riferimento documentale:						
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC)		
				I.20. Numero di animali/Peso lordo		
I.21.				I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24.		
I.25. Merce certificata per:						
<input type="checkbox"/>						
I.26.			I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>			
I.28. Identificazione della merce						
Specie (Nome scientifico)		Razza/Categoria		Quantità		

SRP (pollame da macellazione e pollame per il ripopolamento di selvaggina da penna diverso dai ratiti)

Parte II: Certificazione	II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	II.1.	Attestato di polizia sanitaria		
		Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che il pollame ⁽¹⁾ di cui al presente certificato:		
	II.1.1.	è conforme alla direttiva 90/539/CEE;		
	II.1.2.	ha soggiornato nel territorio contrassegnato dal codice ⁽²⁾ per almeno sei settimane o dal momento della schiusa delle uova, se di età inferiore alle sei settimane, prima dell'esportazione. Se si tratta di pollame importato nel paese di origine, l'importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 90/539/CEE e delle eventuali decisioni complementari;		
	II.1.3.	proviene dal territorio contrassegnato dal codice ⁽²⁾ che, alla data del rilascio del presente certificato, era indenne dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle quali definite dalla decisione 93/342/CEE;]		
	II.1.4.	è stato esaminato all'atto del rilascio del presente certificato e non ha mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;		
	II.1.5.	è rimasto sin dalla schiusa delle uova o per oltre 30 giorni nell'/nelle azienda/e di origine:		
	a)	che non è/sono soggetta/e ad alcuna restrizione di polizia sanitaria;		
	b)	intorno alla/e quale/i, in un raggio di 25 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria o di malattia di Newcastle da almeno 30 giorni;		
	II.1.6.	non ha avuto, durante il periodo di cui al punto II.1.5, alcun contatto con pollame non conforme ai requisiti indicati nel presente certificato o con uccelli selvatici;		
	II.1.7.	proviene da allevamenti che:		
	a)	sono stati esaminati all'atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie;		
	⁽³⁾ [b]	non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]		
	⁽³⁾ o	[sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con: (nome e tipo del ceppo virale — vivo o inattivato — della malattia di Newcastle utilizzato nel/i vaccino/i) ⁽³⁾ ⁽⁵⁾ all'età di settimane;]		
	⁽³⁾ ⁽⁵⁾ [c]	sono stati vaccinati con vaccini ufficialmente autorizzati il contro (ripetere se necessario).]		
	II.2.	Garanzie complementari		
		Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che:		
	⁽⁶⁾ II.2.1.	nel caso di partita destinata a uno Stato membro o una regione il cui status sia stato definito in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE, il pollame di cui al presente certificato proviene da allevamenti che:		
	⁽³⁾ [a]	non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle e sono stati sottoposti, nei 14 giorni precedenti la spedizione, a esami sierologici per la ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle risultando negativi ai test;]		
	⁽³⁾ o [b]	sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle, ma non con un vaccino vivo, nei 30 giorni precedenti la spedizione e sono stati sottoposti, nei 14 giorni che precedono la spedizione, a una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle eseguita su un campione casuale di tamponi cloacali o campioni di feci di almeno 60 volatili e risultata negativa;]		
	II.2.2.	vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 13 e/o 14 della direttiva 90/539/CEE:;		
	⁽⁴⁾ II.2.3.	se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, il pollame:		
	⁽³⁾	[è stato sottoposto a un esame microbiologico mediante campionamento nell'azienda di origine ed è risultato negativo al test conformemente alla decisione 95/410/CE del Consiglio;]		
	⁽³⁾ o	[proviene da un'azienda sottoposta a un programma riconosciuto dalla Commissione europea come equivalente al programma nazionale rispettivamente della Finlandia o della Svezia, a seconda dei casi.]		

(7) II.3. **Ulteriori requisiti sanitari**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che, benché l'uso di vaccini contro la malattia di Newcastle non conformi ai requisiti particolari di cui all'allegato B, punto 2, della decisione 93/342/CEE non sia vietato in (2), il pollame di cui al presente certificato:

- a) non è stato vaccinato con tali vaccini da almeno 12 mesi;
- b) proviene da un allevamento che è stato sottoposto, non oltre 14 giorni prima della spedizione, a una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguita presso un laboratorio ufficiale su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili dell'allevamento interessato, la quale non ha rivelato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;
- c) nei 60 giorni precedenti la spedizione non è venuto a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b);
- d) nei 14 giorni di cui alla lettera b) è stato tenuto in isolamento sotto controllo ufficiale nell'azienda di origine.]

II.4. **Attestato per il trasporto degli animali**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che il pollame verrà trasportato in casse o gabbie che:

- a) contengono unicamente pollame della stessa specie, categoria e tipo, proveniente dal medesimo stabilimento;
- b) sono chiuse secondo le istruzioni dell'autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;
- c) sono progettate (così come i veicoli nei quali saranno trasportate) in modo tale da:
 - i) evitare la fuoriuscita di escrementi e ridurre al minimo la perdita di piume durante il trasporto;
 - ii) consentire l'ispezione visiva del pollame;
 - iii) consentire la pulizia e la disinfezione;
- d) sono state pulite e disinfettate (così come i veicoli nei quali saranno trasportate) prima del carico, conformemente alle istruzioni impartite dall'autorità competente.

Note

Parte I:

- Riquadro I.8: indicare, se necessario, il codice della regione di origine, così come definito alla voce «codice del territorio» nell'allegato I, parte 1, colonna 2, della decisione 2006/696/CE (come da ultimo modificata).
- Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noto, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti.
- Riquadro I.19: utilizzare il codice NC corrispondente, ovvero 01.05 o 01.06.39.
- Riquadro I.28 (categoria): scegliere una delle seguenti voci: linea pura/riproduttori *grandparent*/riproduttori *parent*/razza ovaioia/broiler/altri.

Parte II:

- (1) Pollame vivo così come definito nella decisione 2006/696/CE (come da ultimo modificata), esclusi i ratiti.
- (2) Codice del territorio, così come figura nell'allegato I, parte 1, colonna 2, della decisione 2006/696/CE (come da ultimo modificata).
- (3) Barrare la dicitura non pertinente.
- (4) Compilare se pertinente.
- (5) Compilare solo per la selvaggina da penna da ripopolamento.
- (6) Qualora la partita non sia destinata a tali Stati membri o regioni (attualmente Finlandia e Svezia), barrare le garanzie di cui al punto II.2.1.
- (7) Questa garanzia deve essere fornita unicamente per il pollame proveniente da paesi o parti di paesi cui si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 4, della decisione 93/342/CEE. Barrare nel caso di pollame proveniente da altri paesi.

Il presente certificato è valido 10 giorni.

Veterinario ufficiale

Cognome e nome (in stampatello):

Qualifica e titolo:

Autorità locale competente:

Data:

Firma:

Timbro:

Modello di certificato veterinario per ratiti da macellazione (SRA)

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.	
	Nome					
	Indirizzo		I.3. Autorità centrale competente			
	Tel.		I.4. Autorità locale competente			
	I.5. Destinatario		I.6.			
	Nome					
	Indirizzo					
	Codice postale					
	Tel.					
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice
						Codice ISO
						I.10.
I.11. Luogo di origine		Numero di riconoscimento		I.12.		
Nome						
Indirizzo						
Nome		Numero di riconoscimento				
Indirizzo						
Nome		Numero di riconoscimento				
Indirizzo						
I.13. Luogo di carico		Numero di riconoscimento		I.14. Data di partenza		Orario di partenza
Indirizzo						
I.15. Mezzo di trasporto		I.16. PIF di entrata nell'UE				
Aereo <input type="checkbox"/>		Nave <input type="checkbox"/>	Vagone <input type="checkbox"/>			
Autocarro <input type="checkbox"/>		Altro <input type="checkbox"/>				
Identificazione:		I.17. Numero/i CITES				
Riferimento documentale:						
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC)		
				01.06.39		
				I.20. Numero di animali/Peso lordo		
I.21.				I.22. Numero di colli		
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24.		
I.25. Merce certificata per:						
Macellazione <input type="checkbox"/>						
I.26.			I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>			
I.28. Identificazione della merce						
Specie (Nome scientifico)		Razza/Categoria	Sistema di identificazione	Numero di identificazione	Quantità	

Parte II: Certificazione	II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
		II.1.	Attestato di polizia sanitaria Il sottoscritto, veterinario ufficiale, conformemente alle disposizioni della direttiva 90/539/CEE, certifica che i ratiti ⁽¹⁾ di cui al presente certificato: II.1.1. provengono dal territorio contrassegnato dal codice ⁽²⁾ dove hanno soggiornato per almeno sei settimane o dal momento della schiusa delle uova, se di età inferiore alle sei settimane, prima dell'esportazione. Se si tratta di ratiti importati nel paese di origine, l'importazione è avvenuta conformemente a condizioni veterinarie almeno altrettanto rigorose quanto i requisiti pertinenti della direttiva 90/539/CEE e delle eventuali decisioni complementari; ⁽³⁾ [il territorio contrassegnato dal codice ⁽²⁾ alla data del rilascio del presente certificato era indenne dall'influenza aviaria e dalla malattia di Newcastle quali definite dalla decisione 93/342/CEE;] ⁽⁶⁾ o [il territorio contrassegnato dal codice ⁽²⁾ alla data del rilascio del presente certificato era indenne dall'influenza aviaria ma non dalla malattia di Newcastle quali definite dalla decisione 93/342/CEE;] II.1.2. sono stati esaminati all'atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie; II.1.3. sono rimasti sin dalla schiusa delle uova o per oltre 30 giorni nell'/nelle azienda/e di origine, i) che non è/sono soggetta/e ad alcuna restrizione di polizia sanitaria; ii) intorno alla/e quale/i, in un raggio di 25 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria o di malattia di Newcastle da almeno 30 giorni; II.1.4. non hanno avuto, durante il periodo di cui alla lettera b), alcun contatto con ratiti o altro pollame non conformi ai requisiti indicati nel presente certificato; II.1.5. provengono da allevamenti che: i) sono stati esaminati all'atto del rilascio del presente certificato e non hanno mostrato alcun segno clinico di malattie né elementi che facessero sospettare eventuali malattie; ⁽³⁾ [ii] non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;] ⁽³⁾ o [sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con: (nome e tipo del ceppo virale — vivo o inattivato — della malattia di Newcastle utilizzato nel/i vaccino/i ⁽³⁾) all'età di settimane.] ⁽⁴⁾ [II.2. Garanzie complementari Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che: ⁽⁵⁾ [II.2.1. nel caso di partita destinata a uno Stato membro o una regione il cui status sia stato definito in conformità dell'articolo 12, paragrafo 2, della direttiva 90/539/CEE, i ratiti: ⁽³⁾ [a] non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle e sono stati sottoposti, nei 14 giorni precedenti la spedizione, a esami sierologici per la ricerca di anticorpi della malattia di Newcastle risultando negativi ai test;] ⁽³⁾ o [b] sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle, ma non con un vaccino vivo, nei 30 giorni precedenti la spedizione e sono stati sottoposti, nei 14 giorni che precedono la spedizione, a una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle eseguita su un campione casuale di tamponi cloacali o campioni di feci di almeno 60 volatili e risultata negativa;] II.2.2. vengono fornite le seguenti garanzie complementari stabilite dallo Stato membro di destinazione a norma degli articoli 13 e/o 14 della direttiva 90/539/CEE:; ⁽⁴⁾ [II.2.3. se lo Stato membro di destinazione è la Finlandia o la Svezia, i ratiti:] ⁽³⁾ [sono stati sottoposti a un esame microbiologico mediante campionamento nell'azienda di origine e sono risultati negativi al test conformemente alla decisione 95/410/CE del Consiglio;] ⁽³⁾ o [provengono da un'azienda sottoposta a un programma riconosciuto dalla Commissione europea come equivalente al programma nazionale rispettivamente della Finlandia o della Svezia, a seconda dei casi.]	

(⁶) [II.3. **Ulteriori requisiti sanitari previsti per i paesi non indenni dalla malattia di Newcastle**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che i ratiti:

- a) sono stati tenuti sotto controllo ufficiale, per almeno 21 giorni prima dell'esportazione, in una stazione di quarantena quale definita dall'articolo 2 della direttiva 90/539/CEE e riconosciuta dalle autorità competenti (numero di riconoscimento e indirizzo dell'impianto:
.....);
- b) da sette a dieci giorni dopo l'ingresso nella stazione di quarantena sono stati sottoposti a una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguita presso un laboratorio ufficiale su tamponi cloacali o campioni di feci prelevati da ogni volatile senza che venissero riscontrati isolati dei paramixovirus aviari di tipo 1 con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4. Per tutti i volatili della partita erano stati ottenuti risultati favorevoli prima che essi lasciassero la stazione di quarantena in vista dell'esportazione;
- c) provengono da allevamenti che, per almeno sei mesi prima dell'esportazione, sono stati sottoposti a sorveglianza per la malattia di Newcastle mediante un piano di campionamento statistico, risultando negativi.]

II.4. **Attestato per il trasporto degli animali**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica inoltre che i ratiti verranno trasportati:

1. in condizioni conformi a quelle prescritte dalla direttiva 91/628/CEE del Consiglio;
2. in casse o gabbie che:
 - a) contengono unicamente ratiti della stessa specie, categoria e tipo, provenienti dal medesimo stabilimento;
 - b) sono chiuse secondo le istruzioni dell'autorità competente in modo tale da escludere qualsiasi possibilità di sostituzione del contenuto;
 - c) sono progettate (così come i veicoli nei quali saranno trasportate) in modo tale da:
 - i) evitare la fuoriuscita di escrementi e ridurre al minimo la perdita di piume durante il trasporto;
 - ii) consentire l'ispezione visiva dei ratiti;
 - iii) consentire la pulizia e la disinfezione;
 - d) sono state pulite e disinfettate (così come i veicoli nei quali saranno trasportate) prima del carico, conformemente alle istruzioni impartite dall'autorità competente.

Note

Parte I:

- Riquadro I.8: indicare, se necessario, il codice della regione di origine, così come definito alla voce «codice del territorio» nell'allegato I, parte 1, colonna 2, della decisione 2006/696/CE (come da ultimo modificata).
- Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noto, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti.

Parte II:

- (1) Per «ratiti» si intendono i ratiti *Struthioniformes*, *Casuariformes*, *Rheiformes*. Dopo l'importazione i ratiti devono essere trasferiti immediatamente al macello di destinazione conformemente alle disposizioni dell'articolo 15, paragrafo 4, lettera b), della direttiva 90/539/CEE.
- (2) Codice del territorio, così come figura nell'allegato I, parte 1, colonna 2, della decisione 2006/696/CE (come da ultimo modificata).
- (3) Barrare la dicitura non pertinente.
- (4) Compilare se pertinente.
- (5) Qualora la partita non sia destinata a tali Stati membri o regioni (attualmente Finlandia e Svezia), barrare le garanzie di cui al punto II.2.1.
- (6) Applicabile solo agli animali provenienti da regioni indenni dall'influenza aviaria, ma non dalla malattia di Newcastle.

Il presente certificato è valido 10 giorni.

Veterinario ufficiale

Cognome e nome (in stampatello):

Qualifica e titolo:

Autorità locale competente:

Data:

Firma:

Timbro:

PARTE 3

Addendum per il trasporto marittimo di pollame

(da compilare e allegare al certificato veterinario se il trasporto fino al confine della Comunità europea comprende, anche limitatamente a una parte del viaggio, un trasporto via nave)


Dichiarazione del comandante della nave

Il sottoscritto, comandante della nave (nome),
dichiara che il pollame di cui al certificato veterinario allegato n. è rimasto a bordo della nave durante il
viaggio da in (*paese esportatore*)
a nella Comunità europea e che la nave non ha fatto scalo in nessun luogo al di
fuori di (*paese esportatore*) durante il viaggio verso la Comunità europea ad eccezione di:
..... (*porti di scalo lungo la rotta*). Inoltre, nel corso del viaggio il pollame non
è venuto a contatto con altro pollame di qualifica sanitaria inferiore presente a bordo.

Fatto a , il

(Porto di arrivo)

(Data di arrivo)



.....
(Firma del comandante)

.....
(Nome e qualifica, in stampatello)

PARTE 4

A. Metodi per la normalizzazione dei materiali e procedure per i test veterinari applicabili alle importazioni di pollame e uova da cova1. *Malattia di Newcastle*

I metodi di campionamento e di esecuzione dei test devono essere conformi ai metodi descritti nell'allegato della decisione 92/340/CEE relativa ai controlli del pollame effettuati prima della spedizione per accertare l'eventuale presenza della malattia di Newcastle, in applicazione dell'articolo 12 della direttiva 90/539/CEE.

2. *Salmonella pullorum*

— I metodi di campionamento devono essere conformi a quelli descritti nell'allegato II, capitolo III, della direttiva 90/539/CEE.

— I metodi di esecuzione dei test devono essere conformi a quelli descritti nell'ultima edizione del *Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals* (manuale dei test diagnostici e dei vaccini per animali terrestri), pubblicato dall'UIE.

3. *Salmonella gallinarum*

— I metodi di campionamento devono essere conformi a quelli descritti nell'allegato II, capitolo III, della direttiva 90/539/CEE.

— I metodi di esecuzione dei test devono essere conformi a quelli descritti nell'ultima edizione del *Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals* pubblicato dall'UIE.

4. *Salmonella arizonae*

Esame sierologico: campionamento da eseguire su 60 volatili prima che inizi la deposizione. I metodi di esecuzione dei test devono essere conformi a quelli descritti nell'ultima edizione del *Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals* pubblicato dall'UIE.

5. *Mycoplasma gallisepticum*

— I metodi di campionamento devono essere conformi a quelli descritti nell'allegato II, capitolo III, della direttiva 90/539/CEE.

— I metodi di esecuzione dei test devono essere conformi a quelli descritti nell'ultima edizione del *Manual of Diagnostic Tests and Vaccines for Terrestrial Animals*, pubblicato dall'UIE.

6. *Mycoplasma meleagridis*

I metodi di campionamento devono essere conformi a quelli descritti nell'allegato II, capitolo III, della direttiva 90/539/CEE.

B. Procedure di campionamento e di prova relative alla malattia di Newcastle e all'influenza aviaria dopo l'importazione

Nel corso del periodo di cui all'articolo 10, paragrafo 1, il veterinario ufficiale/abilitato preleva dal pollame importato campioni da sottoporre a esame virologico secondo la seguente procedura:

- tra il settimo e il quindicesimo giorno del periodo di isolamento prelevare tamponi cloacali da tutti i volatili nel caso in cui la partita sia composta da un numero di volatili inferiore a 60, oppure da 60 volatili nel caso in cui la partita abbia una consistenza numerica superiore,
- le analisi dei campioni per rivelare la presenza dell'influenza aviaria e della malattia di Newcastle devono essere effettuate presso laboratori ufficiali designati dall'autorità competente, secondo procedure diagnostiche conformi a quanto stabilito dall'allegato III della direttiva 92/66/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ e dall'allegato III della direttiva 92/40/CEE del Consiglio ⁽²⁾,
- è consentito il raggruppamento dei campioni con un massimo di 5 campioni di diversi uccelli per ogni pool,
- gli isolati virali devono essere inviati immediatamente al laboratorio nazionale di riferimento.

⁽¹⁾ GU L 260 del 5.9.1992, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 167 del 22.6.1992, pag. 1.

ALLEGATO II

CARNI, CARNI MACINATE, CARNI SEPARATE MECCANICAMENTE, UOVA E OVOPRODOTTI

PARTE 1

Elenco di paesi terzi o di parti di paesi terzi (*)

Paese	Codice del territorio	Delimitazione del territorio		Certificato veterinario		Condizioni specifiche
				Modelli	Garanzie complementari	
1	2	3		4	5	6
AL — Albania	AL-0			EP, E		
AR — Argentina	AR-0			EP, E, POU, RAT		
				WGM	III	
AU — Australia	AU-0			EP, E		
				POU	I	
				RAT	II	
BG — Bulgaria (**)	BG-0			EP, E, POU, RAT, WGM		
BR — Brasile	BR-0			-		
	BR-1	Stati di Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Mato Grosso do Sul		RAT		
	BR-2	Distrito Federal e stati di Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e São Paulo		WGM	III	
			EP, E, POU			
BW — Botswana	BW-0			RAT, EP, E	II	
CA — Canada	CA-0			WGM	III	
				EP, E, POU, RAT		
CH — Svizzera	CH-0			EP, E, POU, RAT, WGM		
CL — Cile	CL-0			WGM	III	
				EP, E, POU, RAT, SRA		
CN — Cina (Repubblica popolare)	CN-0			EP, E		
	CN-1	Comune di Shanghai, ad esclusione della contea di Chongming, e i distretti di Weifang, Linyi e Qingdao nella provincia di Shandong		POU	I	
GL — Groenlandia	GL-0			EP, WGM		
HK — Hong Kong	HK-0			EP		
HR — Croazia	HR-0			EP, E, POU, RAT, WGM		
IL — Israele	IL-0			WGM	III	
				EP, E, POU, RAT		
IN — India	IN-0			EP		

1	2	3	4	5	6
IS — Islanda	IS-0		EP, E		
KR — Corea (Rep.)	KR-0		EP, E		
MG — Madagascar	MG-0		EP, E, WGM		
MY — Malaysia	MY-0		-		
	MY-1	Malaysia (occidentale) peninsulare	EP, E		
MK — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia (***)	MK-0		EP		
MX — Messico	MX-0		EP		
NA — Namibia	NA-0		RAT, EP, E	II	
NC — Nuova Caledonia	NC-0		EP		
NZ — Nuova Zelanda	NZ-0		WGM	III	
			EP, E, POU, RAT		
RO — Romania (**)	RO-0		EP, E, POU, RAT, WGM		
RU — Federazione russa	RU-0		EP		
XM — Montenegro	XM-0	Tutto il territorio doganale ^(a)	EP		
XS — Serbia (****)	XS-0	Tutto il territorio doganale ^(a)	EP		
SG — Singapore	SG-0		EP		
TH — Thailandia	TH-0		WGM	III	
			EP, E, POU, RAT		
TN — Tunisia	TN-0		WGM	III	
			EP, E, POU, RAT		
TR — Turchia	TR-0		EP, E		
US — Stati Uniti	US-0		WGM	III	
			EP, E, POU, RAT		
UY — Uruguay	UY-0		EP, E, RAT		
ZA — Sud Africa	ZA-0		RAT, EP, E	II	
ZW — Zimbabwe	ZW-0		RAT, EP, E	II	

(*) Fatte salve specifiche prescrizioni in materia di certificazione contemplate da accordi tra la Comunità e i paesi terzi.

(**) Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro della Comunità.

(***) Ex Repubblica iugoslava di Macedonia, codice provvisorio che non pregiudica la denominazione definitiva che sarà attribuita al paese a seguito della conclusione dei negoziati in corso presso le Nazioni Unite.

(****) Escluso il Kosovo quale definito dalla risoluzione n. 1 244 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 10 giugno 1999.

(a) Serbia e Montenegro sono repubbliche con proprie distinte dogane che insieme costituiscono un'unione di Stati; per questo motivo devono essere elencati separatamente.

PARTE 2

Modelli di certificati veterinari*Modelli*

«POU»:	modello di certificato veterinario per le carni di pollame
«POU-MI/MSM»:	modello di certificato veterinario per le carni macinate e le carni separate meccanicamente di pollame
«RAT»:	modello di certificato veterinario per le carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano
«RAT-MI/MSM»:	modello di certificato veterinario per le carni macinate e le carni separate meccanicamente di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano
«WGM»:	modello di certificato veterinario per le carni di selvaggina da penna selvatica
«WGM-MI/MSM»:	modello di certificato veterinario per le carni macinate e le carni separate meccanicamente di selvaggina da penna selvatica
«E»:	modello di certificato sanitario per le uova
«EP»:	modello di certificato sanitario per gli ovoprodotti

Garanzie complementari (GC)

«I»:	garanzie complementari per le carni di pollame certificate conformemente al modello POU
«II»:	garanzie complementari per le carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano, certificate conformemente al modello RAT
«III»:	garanzie complementari per le carni di selvaggina da penna selvatica certificate conformemente al modello WGM

Note

- (a) I certificati veterinari sono rilasciati dal paese terzo esportatore secondo i modelli di cui all'allegato I, parte 2, o al presente allegato, in base a quello corrispondente al prodotto interessato. Contengono, nell'ordine indicato nel modello, le attestazioni richieste per qualsiasi paese terzo e, se del caso, gli ulteriori requisiti sanitari richiesti per il paese terzo esportatore di cui trattasi o per parte del medesimo.

Le garanzie complementari eventualmente richieste dallo Stato membro di destinazione per il prodotto interessato sono riportate anch'esse sull'originale del certificato veterinario.

- (b) Un unico certificato a sé stante deve essere presentato per ogni partita del prodotto interessato, esportata nello stesso luogo di destinazione da un territorio che figuri nell'allegato I, parte 1, colonne 2 e 3, o nel presente allegato e trasportata nel medesimo vagone ferroviario, camion, aereo o nella medesima nave.
- (c) L'originale dei certificati consta di un unico foglio stampato su entrambi i lati; nei casi in cui occorrono più pagine, il certificato deve essere costituito in modo tale che dette pagine formino un tutto unico e indivisibile.
- (d) Il certificato è redatto in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'UE nel quale viene effettuata l'ispezione al posto di frontiera e in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'UE di destinazione. Tali Stati membri possono tuttavia consentire l'uso di una lingua comunitaria diversa dalla propria, accompagnata se necessario da una traduzione ufficiale.
- (e) Qualora al certificato siano allegate pagine supplementari per l'identificazione dei vari elementi che compongono la partita, anche queste pagine sono considerate parte integrante dell'originale del certificato, purché su ciascuna di esse figurino la firma e il timbro del veterinario ufficiale responsabile della certificazione.
- (f) Se il certificato, comprese le pagine supplementari di cui alla nota (e), si compone di più pagine, ciascuna pagina deve recare, in basso, una numerazione del tipo: «-x(numero di pagina)/y(numero totale di pagine)-» e, in alto, il numero di codice del certificato attribuito dall'autorità competente.
- (g) L'originale del certificato deve essere compilato e firmato da un veterinario ufficiale non oltre 24 ore prima del carico della partita destinata all'esportazione nella Comunità. A tal fine le autorità competenti del paese esportatore assicurano l'applicazione di criteri di certificazione equivalenti a quelli previsti dalla direttiva 96/93/CE.

Il colore della firma deve essere diverso da quello del testo stampato. La stessa norma si applica ai timbri diversi da quelli a secco o in filigrana.

Modello di certificato veterinario per le carni di pollame (POU)

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. Numero di riferimento del certificato	I.2.a.	
	Nome		I.3. Autorità centrale competente		
	Indirizzo		I.4. Autorità locale competente		
	Tel.				
	I.5. Destinatario		I.6.		
	Nome				
	Indirizzo				
	Codice postale				
	Tel.				
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione
I.11. Luogo di origine		I.12.		I.10.	
Nome		Numero di riconoscimento			
Indirizzo					
I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza			
I.15. Mezzo di trasporto		I.16. PIF di entrata nell'UE		I.17.	
Aereo <input type="checkbox"/>		Nave <input type="checkbox"/>		Vagone <input type="checkbox"/>	
Autocarro <input type="checkbox"/>		Altro <input type="checkbox"/>			
Identificazione: Riferimento documentale:					
I.18. Descrizione della merce			I.19. Codice del prodotto (codice NC)		
					I.20. Numero di animali/Peso lordo
I.21. Temperatura			I.22. Numero di colli		
Ambiente <input type="checkbox"/>			Di frigorifero <input type="checkbox"/>		Di congelazione <input type="checkbox"/>
I.23. Numero del sigillo e numero del container			I.24. Tipo di imballaggio		
I.25. Merce certificata per:					
Consumo umano <input type="checkbox"/>					
I.26.		I.27. Per importazione o ammissione nell'UE		<input type="checkbox"/>	
I.28. Identificazione della merce					
Numero di riconoscimento degli stabilimenti					
Specie (Nome scientifico)	Natura della merce	Macello	Impianto di fabbricazione	Deposito frigorifero	Numero di colli
					Peso netto

Parte II: Certificazione	II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	II.1.	<p>Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n.854/2004 e certifica che le carni di pollame ⁽¹⁾ descritte nel presente certificato sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>a) provengono da uno stabilimento/da stabilimenti che applica(no) un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;</p> <p>b) sono state prodotte conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezioni II e V, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>c) sono risultate idonee al consumo umano a seguito delle ispezioni post mortem condotte conformemente all'allegato I, sezione IV, capo V, del regolamento (CE) n. 854/2004;</p> <p>d) recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>e) soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;</p> <p>⁽²⁾ f) soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 1688/2005, che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia;</p> <p>g) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi ottenuti previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29 della medesima.</p>		
	II.2.	<p>Attestato di polizia sanitaria</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di pollame di cui al presente certificato:</p>		
	II.2.1.	<p>a) provengono dal territorio contrassegnato dal codice ⁽³⁾ che, alla data del rilascio del presente certificato, era indenne dall'influenza aviaria quale definita nel codice zoosanitario internazionale dell'UIE;</p> <p>⁽⁴⁾ b) provengono dal territorio contrassegnato dal codice ⁽³⁾ che, alla data del rilascio del presente certificato, era indenne dalla malattia di Newcastle quale definita nel codice zoosanitario internazionale dell'UIE;</p>		
	II.2.2.	sono state ottenute da pollame che è stato tenuto nel territorio contrassegnato dal codice ⁽³⁾ sin dalla schiusa delle uova o è stato importato come pulcini di un giorno;		
	II.2.3.	sono state ottenute da pollame proveniente da aziende:		
		<p>a) che non sono state oggetto di restrizioni di polizia sanitaria connesse a malattie cui il pollame è sensibile;</p> <p>b) intorno alle quali, in un raggio di 10 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria o di malattia di Newcastle da almeno 30 giorni;</p>		
	II.2.4.	sono state ottenute da pollame che:		
		<p>a) non è stato macellato nell'ambito di un programma di polizia sanitaria per il controllo o l'eradicazione di malattie aviarie;</p> <p>b) durante il trasporto al macello non è venuto a contatto con pollame infettato dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle;</p>		
	II.2.5.	<p>a) proviene da macelli riconosciuti ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenza, sospettata o confermata, dell'influenza aviaria o della malattia di Newcastle e attorno ai quali, in un raggio di 10km, non sono stati registrati focolai di influenza aviaria o malattia di Newcastle da almeno 30 giorni;</p> <p>b) non è venuto a contatto in nessuna fase della macellazione, del sezionamento, dello stoccaggio o del trasporto con pollame o carni di qualifica sanitaria inferiore;</p>		
	⁽⁵⁾ II.2.6.	provengono da un allevamento di pollame destinato alla macellazione commerciale che:		
		<p>a) non è stato vaccinato con vaccini ottenuti da un ceppo madre (<i>master seed</i>) del virus della malattia di Newcastle che presenta un indice di patogenicità superiore rispetto ai ceppi lentogeni dello stesso virus;</p>		

- b) è stato sottoposto a una prova di isolamento del virus della malattia di Newcastle, eseguita presso un laboratorio ufficiale al momento della macellazione su un campione casuale di tamponi cloacali di almeno 60 volatili dell'allevamento interessato, la quale non ha rivelato paramixovirus aviari con un indice di patogenicità intracerebrale (ICPI) superiore a 0,4;
- c) nei 30 giorni precedenti la macellazione non è venuto a contatto con pollame che non soddisfa le condizioni di cui alle lettere a) e b).]

II.3. **Attestato relativo al benessere degli animali**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica di aver preso atto della direttiva 93/119/CE del Consiglio e che le carni descritte nel presente certificato derivano da pollame che, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, è stato trattato nel macello conformemente a quanto disposto dalla direttiva 93/119/CE.

Note

Parte I:

- Riquadro I.8: indicare, se necessario, il codice della regione di origine, così come definito alla voce «codice del territorio» nell'allegato II, parte 1, colonna 2, della decisione 2006/696/CE (come da ultimo modificata).
- Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.
- Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noto, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti.
- Riquadro I.19: utilizzare il codice NC corrispondente, ovvero 02.07 o 02.08.90.

Parte II:

- (1) Per «carni fresche di pollame» si intendono le parti commestibili dei volatili d'allevamento, compresi i volatili allevati come animali domestici pur senza essere considerati tali, ad eccezione dei ratiti, che non abbiano subito alcun trattamento di conservazione eccetto il trattamento a freddo; le carni confezionate sotto vuoto o in atmosfera controllata devono essere accompagnate anch'esse da un certificato redatto secondo il presente modello. Sono comprese le carni di selvaggina da penna selvatica così come definite nella decisione 2006/696/CE (come da ultimo modificata).
- (2) Barrare se la spedizione non è destinata all'esportazione in Svezia o in Finlandia.
- (3) Codice del territorio, così come figura nell'allegato II, parte 1, colonna 2, della decisione 2006/696/CE (come da ultimo modificata).
- (4) Non applicabile al Brasile, a Israele e alla Svizzera.
- (5) Requisito applicabile solo ai paesi contrassegnati dal codice «I» nella colonna 5 (Garanzie complementari) dell'allegato II, parte 1, della decisione 2006/696/CE (come da ultimo modificata).

Veterinario ufficiale

Cognome e nome (in stampatello):

Qualifica e titolo:

Autorità locale competente:

Data:

Firma:

Timbro:

Modello di certificato veterinario per le carni macinate e le carni separate meccanicamente di pollame (POU-MI/MSM)

(NON ANCORA PREDISPOSTO)

Modello di certificato veterinario per le carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano (RAT)

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. Numero di riferimento del certificato	I.2.a.	
	Nome		I.3. Autorità centrale competente		
	Indirizzo		I.4. Autorità locale competente		
	Tel.				
	I.5. Destinatario		I.6.		
	Nome				
	Indirizzo				
	Codice postale				
	Tel.				
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione
I.11. Luogo di origine		I.12.			
Nome					
Indirizzo					
Numero di riconoscimento					
I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza			
I.15. Mezzo di trasporto		I.16. PIF di entrata nell'UE			
Aereo <input type="checkbox"/>		Nave <input type="checkbox"/>		Vagone <input type="checkbox"/>	
Autocarro <input type="checkbox"/>		Altro <input type="checkbox"/>			
Identificazione:		I.17.			
Riferimento documentale:					
I.18. Descrizione della merce			I.19. Codice del prodotto (codice NC)		
			02.08.90		
			I.20. Numero di animali/Peso lordo		
I.21. Temperatura			I.22. Numero di colli		
Ambiente <input type="checkbox"/>			Di frigorifero <input type="checkbox"/>	Di congelazione <input type="checkbox"/>	
I.23. Numero del sigillo e numero del container			I.24. Tipo di imballaggio		
I.25. Merce certificata per:					
Consumo umano <input type="checkbox"/>					
I.26.		I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>			
I.28. Identificazione della merce					
Numero di riconoscimento degli stabilimenti					
Specie (Nome scientifico)	Natura della merce	Macello	Impianto di fabbricazione	Deposito frigorifero	Numero di colli
					Peso netto

RAT (carni di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano)

Parte II: Certificazione	II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	II.1.	<p>Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che le carni di ratiti ⁽¹⁾ descritte nel presente certificato sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) provengono da uno stabilimento/da stabilimenti che applica(no) un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004; b) sono state prodotte conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezioni III e V, del regolamento (CE) n. 853/2004; c) sono risultate idonee al consumo umano a seguito dell'ispezione ante e post mortem condotta conformemente all'allegato I, sezione IV, capo VII, del regolamento (CE) n. 854/2004 ⁽²⁾; d) recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004; e) sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi ottenuti previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29 della medesima. 		
	II.2.	<p>Attestato di polizia sanitaria</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di cui al presente certificato:</p>		
	II.2.1.	<p>provengono dal territorio contrassegnato dal codice ⁽³⁾ che, alla data del rilascio del presente certificato:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) era indenne dall'influenza aviaria quale definita nel codice zoosanitario internazionale dell'UIE; ⁽⁴⁾ [b) era indenne dalla malattia di Newcastle quale definita nel codice zoosanitario internazionale dell'UIE;] 		
	⁽⁵⁾ ⁽²⁾ II.2.2.	<p>[sono state ottenute da ratiti d'allevamento che hanno soggiornato ininterrottamente nel territorio contrassegnato dal codice ⁽³⁾ per almeno tre mesi prima della macellazione o fin dalla schiusa delle uova;]</p> <p>⁽⁶⁾ ⁽²⁾ o [sono state disossate e scuoiate e ottenute da ratiti d'allevamento che hanno soggiornato ininterrottamente nel territorio contrassegnato dal codice ⁽³⁾ per almeno tre mesi prima della macellazione o fin dalla schiusa delle uova;]</p>		
	⁽⁵⁾ ⁽²⁾ II.2.3.1.	<p>[derivano da ratiti di aziende:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che sono regolarmente oggetto di ispezioni veterinarie per verificare la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali; b) che non sono oggetto di restrizioni di polizia sanitaria connesse a malattie cui i ratiti e/o altro pollame sono sensibili; c) intorno alle quali, in un raggio di 10 chilometri, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati focolai di influenza aviaria o di malattia di Newcastle da almeno 30 giorni;] 		
	⁽⁶⁾ ⁽²⁾ o II.2.3.1.	<p>[sono state disossate e scuoiate e ottenute da ratiti che sono stati allevati/hanno soggiornato per almeno tre mesi prima della macellazione in aziende:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) che sono regolarmente oggetto di ispezioni veterinarie per verificare la presenza di malattie trasmissibili all'uomo o agli animali; b) che non sono oggetto di restrizioni di polizia sanitaria connesse a malattie cui i ratiti e/o altro pollame sono sensibili; c) in cui non si sono registrati focolai della malattia di Newcastle o di influenza aviaria negli ultimi sei mesi e intorno alle quali, nel raggio di 10 km dal perimetro del settore dell'azienda in cui sono allevati i ratiti, comprendente se del caso il territorio di un paese limitrofo, non si sono verificati casi di influenza aviaria o di malattia di Newcastle da almeno tre mesi;] 		

- II.2.3.2. e sono state disossate e scuoiate e ottenute da ratiti provenienti da paesi asiatici o africani che:
- a) sono stati posti in isolamento in un ambiente reso esente da zecche nel quadro di un programma ufficiale di lotta contro i roditori per almeno 14 giorni prima della macellazione;]
 - b) prima di essere trasferiti nell'ambiente esente da zecche:
 - (²) [sono stati esaminati per verificare che non avessero zecche;]
 - (²) o [sono stati sottoposti a trattamento atto ad eliminare tutte le zecche di cui fossero portatori] mediante [precisare il trattamento]: e il trattamento non ha prodotto residui rilevabili nelle carni di ratiti;
 - c) all'arrivo al macello sono stati sottoposti, con esito negativo, a un controllo volto ad accertare la presenza di zecche;

II.2.4. non sono state ottenute da ratiti macellati nel quadro di un piano zoosanitario per il controllo o l'eradicazione di malattie del pollame e/o dei ratiti;

(²) (⁵) II.2.5. [derivano da ratiti che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti la macellazione;]

(²) (⁵) o [derivano da ratiti che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo negli ultimi 30 giorni precedenti la macellazione;]

(²) (⁶) II.2.6. [derivano da ratiti che non sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle;]

(²) (⁶) o [derivano da ratiti che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino vivo che non risponde ai requisiti di cui alla decisione 93/152/CEE della Commissione, ma non sono stati vaccinati nei 30 giorni precedenti la macellazione;]

(²) (⁶) o [derivano da ratiti che sono stati vaccinati contro la malattia di Newcastle con un vaccino inattivato rispondente ai requisiti di cui alla decisione 93/152/CEE;]

(⁶) (⁷) II.2.7. derivano da ratiti di aziende nelle quali la sorveglianza della malattia di Newcastle è stata effettuata mediante un piano di campionamento statistico con risultati negativi da almeno sei mesi;

II.2.8. derivano da ratiti che non sono venuti a contatto, durante il trasporto al macello, con pollame e/o ratiti infettati dall'influenza aviaria o dalla malattia di Newcastle;

II.2.9. provengono da macelli riconosciuti ai quali, al momento della macellazione, non si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenza, sospettata o confermata, dell'influenza aviaria o della malattia di Newcastle e attorno ai quali, in un raggio di 10 km, non sono stati registrati focolai di influenza aviaria o malattia di Newcastle da almeno 30 giorni;

e

non sono venute a contatto in nessuna fase della macellazione, del sezionamento, dello stoccaggio o del trasporto con ratiti o carni non conformi al regolamento (CE) n. 853/2004.

II.3. **Attestato relativo al benessere degli animali**

Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica di aver preso atto della direttiva 93/119/CE del Consiglio e che le carni descritte nel presente certificato derivano da ratiti che, prima e durante la macellazione o l'abbattimento, sono stati trattati nel macello conformemente a quanto disposto dalla direttiva 93/119/CE.

Note

Parte I:

- Riquadro I.8: indicare, se necessario, il codice della regione di origine, così come definito alla voce «codice del territorio» nell'allegato II, parte 1, colonna 2, della decisione 2006/696/CE (come da ultimo modificata).
- Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.
- Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noto, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti.

Parte II:

- (1) Per «carni fresche di ratiti» si intendono tutte le parti, escluse le frattaglie, di ratiti d'allevamento idonee al consumo umano, che non abbiano subito alcun trattamento di conservazione, eccetto il trattamento a freddo; le carni confezionate sotto vuoto o in atmosfera controllata devono essere accompagnate anch'esse da un certificato redatto secondo il presente modello.
- (2) Barrare la dicitura non pertinente.
- (3) Codice del territorio, così come figura nell'allegato II, parte 1, colonna 2, della decisione 2006/696/CE (come da ultimo modificata).
- (4) Non applicabile a Israele e alla Svizzera.
- (5) Non applicabile ai paesi contrassegnati dal codice «II» nella colonna 5 (Garanzie complementari) dell'allegato II, parte 1, della decisione 2006/696/CE (come da ultimo modificata).
- (6) Requisito applicabile solo ai paesi contrassegnati dal codice «II» nella colonna 5 (Garanzie complementari) dell'allegato II, parte 1, della decisione 2006/696/CE (come da ultimo modificata).
- (7) Negli allevamenti non vaccinati la sorveglianza è di tipo sierologico e nel caso degli allevamenti vaccinati viene condotta su tamponi tracheali dei ratiti.

Veterinario ufficiale

Cognome e nome (in stampatello):

Qualifica e titolo:

Autorità locale competente:

Data:

Firma:

Timbro:

Modello di certificato veterinario per le carni macinate e le carni separate meccanicamente di ratiti d'allevamento destinate al consumo umano (RAT-MI/MSM)

(NON ANCORA PREDISPOSTO)

Modello di certificato veterinario per le carni di selvaggina da penna selvatica (WGM)

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. Numero di riferimento del certificato	I.2.a.		
	Nome		I.3. Autorità centrale competente			
	Indirizzo		I.4. Autorità locale competente			
	Tel.					
	I.5. Destinatario		I.6.			
	Nome					
	Indirizzo					
	Codice postale					
	Tel.					
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione	Codice ISO
I.11. Luogo di origine		I.12.				
Nome		Numero di riconoscimento				
Indirizzo						
I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza				
I.15. Mezzo di trasporto		I.16. PIF di entrata nell'UE				
Aereo <input type="checkbox"/>		Nave <input type="checkbox"/>		I.17.		
Autocarro <input type="checkbox"/>		Altro <input type="checkbox"/>				
Identificazione: Riferimento documentale:						
I.18. Descrizione della merce		I.19. Codice del prodotto (codice NC)		I.20. Numero di animali/Peso lordo		
		02.08.90				
I.21. Temperatura		I.22. Numero di colli				
Ambiente <input type="checkbox"/>		Di frigorifero <input type="checkbox"/>				
		Di congelazione <input type="checkbox"/>				
I.23. Numero del sigillo e numero del container		I.24. Tipo di imballaggio				
I.25. Merce certificata per:						
Consumo umano <input type="checkbox"/>						
I.26.		I.27. Per importazione o ammissione nell'UE		<input type="checkbox"/>		
I.28. Identificazione della merce		Numero di riconoscimento degli stabilimenti				
Specie (Nome scientifico)		Natura della merce		Macello		
		Impianto di fabbricazione		Deposito frigorifero		
		Numero di colli		Peso netto		

WGM (carni di selvaggina da penna selvatica)

Parte II: Certificazione	II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	II.1.	Attestato sanitario		
		<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004, (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 e certifica che le carni di selvaggina da penna selvatica ⁽¹⁾ descritte nel presente certificato sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p>		
		a)	provengono da uno stabilimento/da stabilimenti che applica(no) un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;	
		b)	sono state prodotte conformemente ai requisiti di cui all'allegato III, sezione IV, del regolamento (CE) n. 853/2004;	
		c)	sono risultate idonee al consumo umano a seguito dell'ispezione post mortem condotta conformemente all'allegato I, sezione IV, capo VIII, del regolamento (CE) n. 854/2004;	
		d)	recano una marchiatura d'identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, del regolamento (CE) n. 853/2004;	
		e)	sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi ottenuti previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29 della medesima.	
	II.2.	Attestato di polizia sanitaria		
		<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni di selvaggina da penna selvatica descritte nel presente certificato:</p>		
II.2.1.	a)	sono state ottenute da selvaggina da penna selvatica abbattuta nel territorio contrassegnato dal codice ⁽³⁾ , non soggetto negli ultimi 30 giorni a restrizioni di polizia sanitaria a seguito della comparsa di focolai dell'influenza aviaria o della malattia di Newcastle;		
	b)	sono state ottenute da animali che, entro dodici ore dall'abbattimento, sono stati trasportati a un centro di raccolta e/o ad un laboratorio riconosciuto per la lavorazione della selvaggina, per essere sottoposti a refrigerazione;		
II.2.2.	⁽²⁾	[provengono da un centro di raccolta al quale, al momento della preparazione delle carcasse, si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenza, sospettata o confermata, dell'influenza aviaria o della malattia di Newcastle;]		
	⁽²⁾ o	[provengono da un centro di raccolta al quale, al momento della preparazione delle carcasse, non si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenza, sospettata o confermata, dell'influenza aviaria o della malattia di Newcastle;]		
II.2.3.	⁽²⁾	[provengono da un centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto al quale, al momento della preparazione delle carcasse, si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenza, sospettata o confermata, dell'influenza aviaria o della malattia di Newcastle;]		
	⁽²⁾ o	[provengono da un centro di lavorazione della selvaggina riconosciuto al quale, al momento della preparazione delle carcasse, non si applicavano restrizioni conseguenti all'insorgenza, sospettata o confermata, dell'influenza aviaria o della malattia di Newcastle;]		
II.2.4.		sono state ottenute e sottoposte a ispezione conformemente ai regolamenti (CE) nn. 853/2004 e 854/2004;		
II.2.5.	⁽²⁾	[nel caso di carni fresche o di selvaggina da penna selvatica spennata ed eviscerata, le carni sono state ottenute e sottoposte a ispezione conformemente ai regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004;]		
II.2.5.	⁽²⁾ o	[nel caso della selvaggina da penna selvatica non spennata e non eviscerata:		
	a)	le carni sono state refrigerate a una temperatura massima di + 4 °C, per un periodo massimo di 15 giorni prima della data prevista per l'importazione, ma non sono state congelate né surgelate;		
	b)	su un campione rappresentativo delle carcasse è stata effettuata un'ispezione veterinaria ufficiale e le carni sono state ottenute e sottoposte a ispezione conformemente ai regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004;		
	c)	le carni sono state identificate mediante l'apposizione di un marchio ufficiale d'origine i cui dati sono riportati nel riquadro I.28;]		
II.2.6.		sono state ottenute da selvaggina da penna selvatica abbattuta tra il e il (date di abbattimento);		
II.2.7.		sono conformi alla decisione 96/23/CE, in particolare agli articoli 29 e 30 della medesima.		
II.3.	Condizioni specifiche			
	<p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica quanto segue:</p> <p>.....</p> <p>.....</p>			
⁽²⁾	[Condizioni specifiche eventualmente prescritte dall'allegato II e descritte nell'allegato IV della decisione 2000/585/CE]			

Note

Parte I:

- Riquadro I.8: indicare, se necessario, il codice della regione di origine, così come definito alla voce «codice del territorio» nell'allegato II, parte 1, colonna 2, della decisione 2006/696/CE (come da ultimo modificata).
- Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.
- Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noto, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti.
- Riquadro I.28 (natura della merce): scegliere una delle seguenti voci: selvaggina da penna spennata ed eviscerata/selvaggina da penna non spennata e non eviscerata.

Parte II:

- (1) Per «carni fresche di selvaggina da penna selvatica» si intendono le parti commestibili della selvaggina da penna selvatica, oggetto di attività venatorie ai fini del consumo umano, escluse le frattaglie tranne nel caso della selvaggina da penna non spennata e non eviscerata, le quali non abbiano subito alcun trattamento di conservazione, eccetto il trattamento a freddo; le carni confezionate sotto vuoto o in atmosfera controllata devono essere accompagnate anch'esse da un certificato redatto secondo il presente modello.
- (2) Barrare la dicitura non pertinente.
- (3) Codice del territorio, così come figura nell'allegato II, parte 1, colonna 2, della decisione 2006/696/CE (come da ultimo modificata).

Veterinario ufficiale

Cognome e nome (in stampatello):

Qualifica e titolo:

Autorità locale competente:

Data:

Firma:

Timbro:

**Modello di certificato veterinario per le carni macinate e le carni separate meccanicamente di selvaggina da penna selvatica
(WGM-MI/MSM)**

(NON ANCORA PREDISPOSTO)

Modello di certificato veterinario per le uova (E)

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. Numero di riferimento del certificato		I.2.a.	
	Nome		I.3. Autorità centrale competente			
	Indirizzo		I.4. Autorità locale competente			
	Tel.					
	I.5. Destinatario			I.6.		
	Nome					
	Indirizzo					
	Codice postale					
	Tel.					
	I.7. Paese di origine		Codice ISO	I.8. Regione di origine		Codice
						I.10. Regione di destinazione
I.11. Luogo di origine				I.12.		
Nome				Numero di riconoscimento		
Indirizzo						
I.13. Luogo di carico				I.14. Data di partenza		
I.15. Mezzo di trasporto				I.16. PIF di entrata nell'UE		
Aereo <input type="checkbox"/>				Nave <input type="checkbox"/>		
Autocarro <input type="checkbox"/>				Vagone <input type="checkbox"/>		
Altro <input type="checkbox"/>				I.17.		
Identificazione:						
Riferimento documentale:						
I.18. Descrizione della merce					I.19. Codice del prodotto (codice NC)	
					04.07	
					I.20. Numero di animali/Peso lordo	
I.21. Temperatura					I.22. Numero di colli	
Ambiente <input type="checkbox"/>					Di frigorifero <input type="checkbox"/>	
					Di congelazione <input type="checkbox"/>	
I.23. Numero del sigillo e numero del container					I.24. Tipo di imballaggio	
I.25. Merce certificata per:						
Consumo umano <input type="checkbox"/>						
I.26.				I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>		
I.28. Identificazione della merce						
Numero di riconoscimento degli stabilimenti						
Specie (Nome scientifico)		Impianto di fabbricazione		Deposito frigorifero		Peso netto

Parte II: Certificazione	II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	II.1.	<p>Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 e certifica che le uova di cui al presente certificato sono state prodotte conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. provengono da uno stabilimento/da stabilimenti che applica(no) un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;</p> <p>II.1.2. sono state tenute, immagazzinate, trasportate e consegnate conformemente alle condizioni indicate nell'allegato III, sezione X, capitolo I, del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>(¹) II.1.3. soddisfano i requisiti del regolamento (CE) n. 1688/2005 della Commissione che attua il regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le garanzie speciali relative alla salmonella per partite di talune carni e di uova destinate alla Finlandia e alla Svezia;</p> <p>II.1.4. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi ottenuti previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29 della medesima.</p>		
<p><i>Note</i></p> <p>Parte I:</p> <p>— Riquadro I.8: indicare, se necessario, il codice della regione di origine, così come definito alla voce «codice del territorio» nell'allegato II, parte 1, colonna 2, della decisione 2006/696/CE (come da ultimo modificata).</p> <p>— Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.</p> <p>— Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noto, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti.</p> <p>Parte II:</p> <p>(1) Barrare se la spedizione non è destinata all'esportazione in Svezia o in Finlandia.</p>				
<p>Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale</p> <p>Cognome e nome (in stampatello):</p> <p>Autorità locale competente:</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:</p>				

Modello di certificato veterinario per gli ovoprodotti (EP)

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. Numero di riferimento del certificato	I.2.a.	
	Nome		I.3. Autorità centrale competente		
	Indirizzo		I.4. Autorità locale competente		
	Tel.				
	I.5. Destinatario		I.6.		
	Nome				
	Indirizzo				
	Codice postale				
	Tel.				
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione
I.11. Luogo di origine		Numero di riconoscimento		I.12.	
Nome					
Indirizzo					
I.13. Luogo di carico			I.14. Data di partenza		
I.15. Mezzo di trasporto			I.16. PIF di entrata nell'UE		
Aereo <input type="checkbox"/>			Nave <input type="checkbox"/>		
Autocarro <input type="checkbox"/>			Vagone <input type="checkbox"/>		
Altro <input type="checkbox"/>			I.17.		
Identificazione:					
Riferimento documentale:					
I.18. Descrizione della merce				I.19. Codice del prodotto (codice NC)	
				I.20. Numero di animali/Peso lordo	
I.21. Temperatura				I.22. Numero di colli	
Ambiente <input type="checkbox"/>				Di frigorifero <input type="checkbox"/>	
Di congelazione <input type="checkbox"/>					
I.23. Numero del sigillo e numero del container				I.24. Tipo di imballaggio	
I.25. Merce certificata per:					
Consumo umano <input type="checkbox"/>					
I.26.			I.27. Per importazione o ammissione nell'UE <input type="checkbox"/>		
I.28. Identificazione della merce					
Numero di riconoscimento degli stabilimenti					
Specie (Nome scientifico)	Natura della merce	Impianto di fabbricazione	Deposito frigorifero	Numero di colli	Peso netto

Parte II: Certificazione	II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	II.1.	<p>Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto ispettore ufficiale dichiara di essere a conoscenza delle disposizioni pertinenti dei regolamenti (CE) n. 178/2002, (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004 e certifica che gli ovoprodotti di cui al presente certificato sono stati prodotti conformemente a dette prescrizioni e in particolare che:</p> <p>II.1.1. provengono da uno stabilimento/da stabilimenti che applica(no) un programma basato sui principi HACCP, a norma del regolamento (CE) n. 852/2004;</p> <p>II.1.2. sono stati prodotti a partire da materie prime che soddisfano i requisiti dell'allegato III, sezione X, capitolo II (II), del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.3. sono stati prodotti conformemente alle prescrizioni di igiene di cui all'allegato III, sezione X, capitolo II (III), del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.4. possiedono le caratteristiche analitiche di cui all'allegato III, sezione X, capitolo II (IV), del regolamento (CE) n. 853/2004 e soddisfano i criteri pertinenti di cui al regolamento (CE) n. 2073/2005 sui criteri microbiologici applicabili ai prodotti alimentari;</p> <p>II.1.5. recano una marchiatura di identificazione secondo quanto disposto dall'allegato II, sezione I, e dall'allegato III, sezione X, capitolo II (V), del regolamento (CE) n. 853/2004;</p> <p>II.1.6. sono rispettate le garanzie relative agli animali vivi e ai prodotti da essi ottenuti previste dai piani di sorveglianza dei residui presentati a norma della direttiva 96/23/CE, in particolare dell'articolo 29 della medesima.</p>		
<p><i>Note</i></p> <p>Parte I:</p> <p>— Riquadro I.8: indicare, se necessario, il codice della regione di origine, così come definito alla voce «codice del territorio» nell'allegato II, parte 1, colonna 2, della decisione 2006/696/CE (come da ultimo modificata).</p> <p>— Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.</p> <p>— Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noto, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti.</p> <p>— Riquadro I.19: utilizzare il codice NC corrispondente, ovvero 04.08 o 21.06.10.</p> <p>— Riquadro I.28: natura della merce: indicare la percentuale degli elementi costitutivi delle uova.</p>				
<p>Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale</p> <p>Cognome e nome (in stampatello):</p> <p>Autorità locale competente:</p> <p>Data:</p> <p>Timbro:</p> <p>Qualifica e titolo:</p> <p>Firma:</p>				

ALLEGATO III

Diciture di cui all'articolo 9, paragrafo 3

- in spagnolo: «para incubar»
 - in ceco: «líhnutí»
 - in danese: «rugeæg»
 - in tedesco: «Brutei»
 - in estone: «haue»
 - in greco: «επώαση»
 - in inglese: «hatching»
 - in francese: «à couver»
 - in italiano: «cova»
 - in lettone: «inkubācija»
 - in lituano: «skirti perinti»
 - in ungherese: «keltetésre»
 - in maltese: «tifqis»
 - in olandese: «broedei»
 - in polacco: «do wylęgu»
 - in portoghese: «para incubação»
 - in slovacco: «liahnutie»
 - in sloveno: «valjenje»
 - in finlandese: «haudottavaksi»
 - in svedese: «för kläckning».
-

ALLEGATO IV

Modello di certificato veterinario per il transito/lo stoccaggio di carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova esenti da organismi patogeni specifici, uova e ovoprodotti

PAESE

Certificato veterinario per l'esportazione nell'UE

Parte I: Informazioni sulla partita spedita	I.1. Speditore		I.2. Numero di riferimento del certificato	I.2.a.	
	Nome		I.3. Autorità centrale competente		
	Indirizzo		I.4. Autorità locale competente		
	Tel.				
	I.5. Destinatario		I.6. Persona responsabile della partita nell'UE (TRACES)		
	Nome		Nome		
	Indirizzo		Indirizzo		
	Codice postale		Codice postale		
	Tel.		Tel.		
	I.7. Paese di origine	Codice ISO	I.8. Regione di origine	Codice	I.9. Paese di destinazione
				I.10. Regione di destinazione	Codice
I.11. Luogo di origine		I.12. Luogo di destinazione			
Nome		Numero di riconoscimento		Deposito doganale <input type="checkbox"/> Rifornitore di navi <input type="checkbox"/>	
Indirizzo				Nome	
				Indirizzo	
				Codice postale	
I.13. Luogo di carico		I.14. Data di partenza			
I.15. Mezzo di trasporto		I.16. PIF di entrata nell'UE			
Aereo <input type="checkbox"/>		Nave <input type="checkbox"/>		Vagone <input type="checkbox"/>	
Autocarro <input type="checkbox"/>		Altro <input type="checkbox"/>			
Identificazione:		I.17.			
Riferimento documentale:					
I.18. Descrizione della merce			I.19. Codice del prodotto (codice NC)		
			I.20. Numero di animali/Peso lordo		
I.21. Temperatura			I.22. Numero di colli		
Ambiente <input type="checkbox"/>			Di frigorifero <input type="checkbox"/>		Di congelazione <input type="checkbox"/>
I.23. Numero del sigillo e numero del container			I.24. Tipo di imballaggio		
I.25. Merce certificata per:					
Consumo umano <input type="checkbox"/>					
I.26. Per transito attraverso l'UE verso un paese terzo <input type="checkbox"/>			I.27.		
Paese terzo		Codice ISO			
I.28. Identificazione della merce					
Specie		Natura della merce		Macello	
(Nome scientifico)		Tipo di trattamento		Numero di riconoscimento degli stabilimenti	
		Impianto di fabbricazione		Deposito frigorifero	
				Numero di colli	
				Peso netto	

Transito/stoccaggio di carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova esenti da organismi patogeni specifici, uova e ovoprodotti

Parte II: Certificazione	II.	Informazioni sanitarie	II.a. Numero di riferimento del certificato	II.b.
	II.1.	<p>Attestato sanitario</p> <p>Il sottoscritto, veterinario ufficiale, certifica che le carni, le carni macinate e le carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, le uova esenti da organismi patogeni specifici, le uova e gli ovoprodotti ⁽¹⁾ di cui al presente certificato:</p> <p>II.1.1. provengono dal territorio di un paese terzo o da una parte di un paese terzo compresi nella parte 1 dell'allegato I o II della decisione 2006/696/CE; e</p> <p>II.1.2. ⁽²⁾ soddisfano i pertinenti requisiti zoonosanitari indicati nell'attestato di polizia sanitaria che figura nei modelli di certificati di cui agli allegati I o II della decisione 2006/696/CE ⁽³⁾;</p> <p><i>Note</i></p> <p>Parte I:</p> <p>— Riquadro I.8: indicare, se necessario, il codice della regione di origine, così come definito alla voce codice del territorio nell'allegato II, parte 1, colonna 2, della decisione 2006/696/CE (come da ultimo modificata).</p> <p>— Riquadro I.11: nome, indirizzo e numero di riconoscimento dello stabilimento di spedizione.</p> <p>— Riquadro I.15: indicare i numeri di registrazione/immatricolazione dei vagoni ferroviari e degli autocarri, il nome delle navi e, se noto, i numeri dei voli degli aerei. In caso di trasporto in contenitori o scatole, indicare nel riquadro I.23 il loro numero totale, i numeri di registrazione e i numeri di sigillo, se presenti.</p> <p>— Riquadro I.19: utilizzare il codice NC corrispondente, ovvero 02.07, 02.08.90, 04.07, 04.08 o 21.06.10.</p> <p>Parte II:</p> <p>(1) Carni, carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame, ratiti e selvaggina da penna selvatica, uova esenti da organismi patogeni specifici, uova e ovoprodotti secondo quanto contemplato nella parte 1 dell'allegato I o II della decisione 2006/696/CE della Commissione (come da ultimo modificata).</p> <p>(2) Barrare la dicitura non pertinente.</p> <p>(3) Per le carni di pollame [POU], carni di ratiti [RAT], carni di selvaggina da penna selvatica [WGM], carni macinate e carni separate meccanicamente di pollame [POU-MI/MSM], carni macinate e carni separate meccanicamente di ratiti [RAT-MI/MSM], carni macinate e carni separate meccanicamente di selvaggina da penna selvatica [WGM-MI/MSM], uova [E], ovoprodotti [EP] o uova esenti da organismi patogeni specifici [SPF].</p> <p>Solo nel caso di uova e ovoprodotti il certificato può essere firmato da un ispettore ufficiale invece che da un veterinario ufficiale.</p>		
<p>Veterinario ufficiale o ispettore ufficiale</p> <p>Cognome e nome (in stampatello): Qualifica e titolo:</p> <p>Autorità locale competente: Firma:</p> <p>Data: Firma:</p> <p>Timbro:</p>				

ALLEGATO V

MISURE DI PROTEZIONE CONTRO LA FEBBRE EMORRAGICA DEL CONGO E DELLA CRIMEA

PARTE 1

Per i ratiti

L'autorità competente deve garantire che i ratiti siano tenuti in isolamento in un ambiente esente da zecche e protetto dai roditori per almeno 21 giorni prima dell'esportazione.

Prima di essere trasferiti in un ambiente esente da zecche i volatili sono sottoposti a un trattamento che garantisca l'eliminazione di tutti gli ectoparassiti di cui siano portatori. Dopo aver soggiornato 14 giorni in un ambiente esente da zecche, i ratiti sono sottoposti a un saggio ELISA competitivo per la ricerca di anticorpi alla febbre emorragica del Congo e della Crimea. L'esame deve dare esito negativo per ogni animale posto in isolamento. All'arrivo degli animali nella Comunità, il trattamento contro gli ectoparassiti e l'esame sierologico sono ripetuti.

PARTE 2

Per le carni di ratiti

L'autorità competente deve garantire che i ratiti siano tenuti in isolamento in un ambiente esente da zecche e protetto dai roditori per almeno 14 giorni prima della macellazione.

Prima di essere trasferiti nell'ambiente esente da zecche i volatili sono esaminati per verificare che non abbiano zecche oppure sono sottoposti a un trattamento che garantisca l'eliminazione di tutte le zecche di cui siano portatori. Il trattamento impiegato deve essere indicato sul certificato d'importazione. Esso non deve comunque produrre residui rilevabili nelle carni di ratiti.

Ogni partita di ratiti viene esaminata prima della macellazione per accertare l'assenza di zecche. Qualora ne venga rilevata la presenza, l'intera partita deve essere posta nuovamente in isolamento prima della macellazione.

ALLEGATO VI

«ALLEGATO II

Condizioni sanitarie e di polizia sanitaria che figurano nel modello di certificato veterinario da richiedere

Paese	Codice del territorio	Leporidi (conigli e lepri)				Mammiferi terrestri selvatici diversi dai leporidi e dagli ungulati	
		Selvatici		Conigli domestici		MC (1)	CS (2)
		MC (1)	CS (2)	MC (1)	CS (2)		
AR	Argentina	AR	C		H		—
AU	Australia	AU	C		H		E
BG	Bulgaria (*)	BG	C		H		—
BR	Brasile	BR	C		H		—
CA	Canada	CA	C		H		E
CH	Svizzera	CH	C		H		—
CL	Cile	CL	C		H		—
GL	Groenlandia	GL	C		H		E
HR	Croazia	HR	C		H		—
IL	Israele	IL	C		H		—
NZ	Nuova Zelanda	NZ	C		H		E
RO	Romania (*)	RO	C		H		E
RU	Russia	RU	C		H		E
TH	Thailandia	TH	C		H		—
TN	Tunisia	TN	C		H		—
US	Stati Uniti	US	C		H		—
Qualsiasi altro paese terzo compreso nell'elenco dell'allegato II, parte 1, della decisione 79/542/CEE del Consiglio (come da ultimo modificata).			C		H		—

(*) Applicabile soltanto fino a quando questo paese in via di adesione non diventerà Stato membro della Comunità.

(1) MC: modello di certificato da compilare. Le lettere "C", "H" ed "E" che figurano nella tabella si riferiscono al modello di certificato descritto nell'allegato III della presente decisione, da utilizzare per ciascuna categoria di carni. Il trattino "—" indica che non è consentita l'importazione delle carni.

(2) CS: condizioni specifiche. I numeri che figurano nella tabella corrispondono alle condizioni specifiche che il paese esportatore deve soddisfare conformemente all'allegato IV della presente decisione. Essi devono essere inseriti dal paese esportatore nella sezione V del pertinente modello di certificato di cui all'allegato III della presente decisione.»